

# PROVINCIA DI TORINO

## COMUNE DI MONCALIERI



### PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

#### VOLUME SETTIMO

#### *Riferimenti Normativi*

#### Raggruppamento Temporaneo di Imprese

**Ing. Francesco Tresso**  
COOPERATIVA ALEPH3  
Via Andrea Doria, 10 – 10123 Torino

**GEO engineering S.r.l**  
Corso Unione Sovietica n. 560  
10135 Torino

**SEAcop**  
Via Lima, 4  
10137 Torino

**S.T.A. – ISESCO 2**  
Via dei Mille 24  
10123 Torino

Rev.	Redatto	Controllato	Approvato	Data	Timbri e Firme
01	<b>L. Arduino</b>	<b>F. Tresso</b>	<b>F. Tresso</b>	12-07	

Il responsabile del procedimento:

FIRMA

## **Indice**

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>La cooperazione comunitaria nel campo della Protezione Civile</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Quadro di riferimento normativo nazionale</b> .....	<b>5</b>
3.1	<i>Gli articoli 117 e 118 della Costituzione</i> .....	5
3.2	Legge 8 dicembre 1970, n. 996 .....	5
3.3	DPR. 6 febbraio 1981, n. 66.....	6
3.4	Legge 24 febbraio 1992, n. 225 .....	7
3.5	Legge 3 agosto 1998 n. 267.....	9
3.6	La riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 112/98).....	9
3.7	Legge 9 novembre 2001, n. 401 .....	11
3.8	Quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali.....	11
3.9	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 .....	15
<b>4</b>	<b>Quadro di riferimento normativo regionale</b> .....	<b>19</b>
4.1	Legge regionale 29 giugno 1978, n. 38.....	19
4.2	Legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 .....	19
4.3	Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP .....	20
4.4	Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44.....	20
4.5	Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2003 <i>“Disposizioni in materia di protezione civile”</i> 21	
4.6	Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 7/R del 18 ottobre 2004.....	24
4.7	Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 8/R del 18 ottobre 2004.....	25
4.8	Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 9/R del 18 ottobre 2004.....	26
4.9	Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 10/R del 18 ottobre 2004.....	27
4.10	Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 11/R del 18 ottobre 2004.....	27
<b>5</b>	<b>Riferimenti organizzativi</b> .....	<b>28</b>
5.1	Servizio Nazionale di Protezione Civile.....	28
5.2	Dipartimento della Protezione Civile .....	31
5.3	Sistema Nazionale dei Centri Funzionali .....	33
5.4	Uffici Territoriali del Governo - Prefetture.....	34
5.5	Il sistema regionale di protezione civile.....	34
5.5.1	Comitato regionale di protezione civile.....	34
5.5.2	Unità di crisi regionale .....	35
5.5.3	Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi	35

5.5.4	Centro Operativo Regionale (C.O.R.) .....	36
5.5.5	Centri Operativi Misti (C.O.M.) .....	36
5.5.6	Centro Operativo Comunale (C.O.C.) .....	37
5.6	Le Convenzioni.....	38
<b>6</b>	<b>Le linee guida del metodo “Augustus” .....</b>	<b>40</b>
6.1	Criteri .....	40
6.2	Struttura del centro operativo comunale e funzioni di supporto.....	41
<b>7</b>	<b>Bibliografia .....</b>	<b>45</b>

## **1 Premessa**

Propedeutica alla redazione del Piano Comunale è stata l'analisi della normativa vigente in materia di protezione civile, sia a livello nazionale che regionale, e l'esame delle politiche di gestione delle emergenze, al fine di individuare il panorama completo degli indirizzi e dei vincoli per la pianificazione.

È stato quindi acquisito il quadro organizzativo a livello periferico degli organismi che concorrono alla gestione delle emergenze in materia di protezione civile, con particolare attenzione al funzionamento del Sistema di allertamento della Regione Piemonte. Sistema che, rappresentando il risultato di un lungo e approfondito studio delle relazioni tra fenomeni ed eventi, costituisce il riferimento fondamentale per la definizione dei livelli di attivazione del sistema comunale di protezione civile.

Gli aspetti connessi all'individuazione delle competenze, delle responsabilità, la definizione del concorso tra enti e tra persone e la successione logica delle azioni, sono stati analizzati e sviluppati, con riferimento alle linee metodologiche previste dal "Metodo Augustus".

## **2 La cooperazione comunitaria nel campo della Protezione Civile**

Lo scopo principale della cooperazione comunitaria nel campo della Protezione Civile è assicurare la miglior protezione possibile, per le persone e l'ambiente, nell'eventualità che si verificano calamità naturali. Più precisamente, gli obiettivi principali possono essere così schematizzati:

incoraggiare e accrescere, a livello nazionale, regionale e locale, gli sforzi finalizzati alla prevenzione delle calamità naturali, alla preparazione delle squadre di protezione civile, all'intervento in caso di calamità;

contribuire all'informazione dell'opinione pubblica per mettere i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia;

stabilire un programma per una cooperazione rapida ed efficiente tra i servizi nazionali di protezione civile quando è necessaria una mutua assistenza;

aumentare la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale nel campo della protezione civile, specialmente nel contesto della cooperazione con i paesi dell'Europa centro-orientale e con i paesi del Mediterraneo.

La definizione di tali obiettivi si è rivelata necessaria, soprattutto in considerazione del fatto che i paesi dell'Unione Europea sono frequentemente soggetti a gravi calamità naturali quali alluvioni (nella maggior parte degli Stati membri), terremoti, frane e incendi boschivi (soprattutto nei paesi dell'Europa meridionale).

Occorre considerare che, in ogni caso, qualunque iniziativa comunitaria in questo settore si fonda sempre e comunque sul principio di sussidiarietà, definito nel Trattato di Maastricht.

I principali obiettivi della politica comunitaria nel campo della cooperazione in materia di protezione civile hanno a che fare con svariati aspetti, tra i quali si segnalano in particolare i seguenti:

- Creazione di diversi strumenti operativi. Tali strumenti sono stati creati dalla Commissione in collaborazione con le autorità preposte alla Protezione Civile nei vari Stati Membri al fine di assicurare prontezza di intervento in caso di necessità di mutua assistenza. Tra questi si ricordano in particolare:
- il Manuale Operativo, si tratta di uno strumento per assicurare la disponibilità di assistenza reciproca negli Stati membri della Comunità Europea;
- la Struttura Operativa 24 ore su 24, si tratta di una struttura creata all'interno dell'Unità di Protezione Civile la cui funzione fondamentale è di raccogliere e divulgare le informazioni e mobilitare gli esperti delle amministrazioni nazionali;

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

La Mobilitazione di esperti, il Manuale Operativo contiene anche un inventario delle competenze disponibili in numerosi settori della Protezione Civile. Tali competenze possono essere mobilitate immediatamente e rese disponibili per le autorità che le richiedano. I costi connessi alla mobilitazione ricadono interamente sulla Commissione;

La Rete Permanente di Corrispondenti Nazionali, si tratta di una struttura costituita da rappresentanti delle amministrazioni nazionali di Protezione Civile e costituisce la prima rete coordinata ed organizzata nel campo della Protezione Civile creata nella Comunità.

Azioni tese ad aumentare il senso di responsabilità di coloro che sono coinvolti direttamente nelle operazioni di Protezione Civile. A questo proposito, vengono proposti strumenti volti a caratterizzare la “dimensione umana” della Protezione Civile, aumentare i legami interpersonali che si sviluppano naturalmente durante le attività di soccorso, migliorare gli effetti della mutua assistenza.

Creazione di un “Vademecum della Protezione Civile per i paesi membri dell’Unione Europea”, il cui scopo è quello di dare un’idea generale delle strategie adottate dagli Stati Membri dell’Unione per quanto si riferisce alle calamità naturali. In particolare, le tematiche affrontate nel documento hanno a che fare con la descrizione dei fenomeni, i piani di prevenzione, l’organizzazione degli interventi negli Stati Membri, gli accordi presi tra gli stati stessi.

Alla fine del 1997, il Consiglio ha compiuto un notevole passo avanti nel settore della cooperazione in tema di Protezione Civile, adottando una decisione che stabiliva un programma di azione a livello Comunitario e valido fino al 31 dicembre 1999. Successivamente, il 9 dicembre 1999, è stata adottata un’ulteriore decisione finalizzata a definire un programma valido dal 2000 al 2004.

In particolare, come recita l’articolo 1, comma 2, “il programma è volto a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, ai fini della protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni materiali in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica. Esso si prefigge altresì di facilitare la cooperazione e la reciproca assistenza degli Stati membri nel settore”.

Come disciplinato dall’articolo 2, il programma è attuato tramite “un piano triennale, soggetto a revisione annua...”, per l’attuazione del quale viene fissato uno specifico finanziamento. Il piano triennale attuativo del programma definisce le singole azioni da intraprendere, individuate secondo alcuni criteri che vengono elencati all’articolo 3. Così, “le azioni da intraprendere sono individuate prevalentemente sulla base dei seguenti criteri:

- a) devono contribuire alla prevenzione di rischi e danni alle persone, all’ambiente o ai beni materiali in caso di calamità naturale o di catastrofe tecnologica”;

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

- b) devono contribuire a potenziare il livello di preparazione delle squadre di protezione civile negli Stati membri, affinandone la capacità di reazione in caso di emergenza;
- c) devono contribuire a indagare e studiare le cause delle catastrofi;
- d) devono contribuire a perfezionare tecniche e metodologie di previsione, di reazione e riabilitazione successiva alle emergenze;
- e) devono contribuire all'informazione, all'istruzione e alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica, mettendo i cittadini europei in condizione di proteggere se stessi con maggiore efficacia".

Nel febbraio 2001, il Consiglio ha emanato una risoluzione<sup>1</sup> sul rafforzamento delle capacità dell'Unione europea nel settore della protezione civile. Tale risoluzione, come recita l'art. 1, è stata dettata dalla convinzione che "l'incessante serie di catastrofi naturali ... che colpisce l'Unione europea e i paesi terzi richieda un rafforzamento e un miglioramento dell'efficienza delle capacità dell'Unione europea e degli Stati membri nel settore della protezione civile". L'idea di fondo è che la Comunità "dovrebbe promuovere un'adeguata combinazione di preparazione e prevenzione, un'efficace raccolta e distribuzione delle informazioni e dell'esperienza, un coordinamento degli strumenti esistenti a livello nazionale e comunitario e una cooperazione tra stati membri, soprattutto quando le catastrofi sono di scala superiore alla capacità d'intervento dei singoli Stati membri" (cfr. art. 2).

La successiva **Decisione della Commissione del 29 dicembre 2003**, "stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile"<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Risoluzione del consiglio e dei rappresentanti dei governi degli stati membri riuniti in sede di consiglio, "Rafforzamento delle capacità dell'Unione europea nel settore della protezione civile", 26 febbraio 2001, Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, C 82/1 del 13 marzo 2001.

<sup>2</sup> 2004/277/CE, Euratom.

### **3 Quadro di riferimento normativo nazionale**

Il contesto legislativo in materia di Protezione Civile, a livello nazionale, si compone di tre parti: norme di carattere generale; norme che hanno per oggetto alcuni temi specifici; norme che, in un quadro più ampio di riforme della Pubblica Amministrazione, ridefiniscono competenze e funzioni degli enti territoriali.

#### **3.1 *Gli articoli 117 e 118 della Costituzione***

L'articolo 117, III comma, della Costituzione qualifica la protezione civile tra le materie di legislazione concorrente per le quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali che resta riservata alla legislazione dello Stato.

Il successivo VI comma del medesimo articolo, trattando della potestà regolamentare, stabilisce che essa compete allo Stato solo per le materie di propria legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni, mentre spetta direttamente alle Regioni in ogni altra materia;

L'articolo 118, I comma, della Costituzione attribuisce le funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

#### **3.2 *Legge 8 dicembre 1970, n. 996***

Il principale testo di riferimento di carattere generale è la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile", che sostituirà almeno in parte, senza tuttavia abrogarla, la legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità".

Quest'ultimo provvedimento, divenuto esecutivo con il DPR. 6 febbraio 1981, n. 66, disciplinava gli interventi tecnici e i servizi di emergenza, soccorso e assistenza in favore delle popolazioni colpite da calamità naturale o catastrofe.

Al Ministero dell'Interno veniva conferita l'organizzazione della protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni dello stato e in concorso con tutti gli enti pubblici territoriali e istituzionali coinvolti.

Venivano inoltre istituiti: il Comitato interministeriale di protezione civile e il Comitato regionale per la protezione civile. Il primo aveva tra i suoi compiti quello di coordinamento dei piani di emergenza per l'attuazione dei

provvedimenti immediati in seguito al verificarsi dell'evento. Il Comitato regionale per la protezione civile doveva sia predisporre studi e proposte al fine di evitare o ridurre le probabilità dell'insorgere di calamità naturali o catastrofi, che programmi per regolamentare il contributo della regione e degli enti locali ai soccorsi alle popolazioni colpite, in particolare in merito all'assistenza medica e sanitaria e al ripristino della viabilità, degli acquedotti e delle altre opere pubbliche di interesse regionale.

### **3.3 DPR. 6 febbraio 1981, n. 66**

Negli undici anni trascorsi tra l'emanazione della legge 996/1970 e la pubblicazione del relativo regolamento di esecuzione, il contesto istituzionale è stato profondamente modificato dal trasferimento alle regioni di funzioni e deleghe (DPR. 15 gennaio 1972 n. 8 e DPR. 24 luglio 1977 n. 616), tra le quali anche quelle relative all'adozione di misure di prevenzione di calamità naturali e alla promozione d'interventi e alla realizzazione di opere di soccorso e di ripristino necessarie a seguito del verificarsi delle stesse.

Il DPR. n. 66/1981 "*Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile*", dunque, entrava in vigore dopo che molte regioni avevano già provveduto a dotarsi di una propria legislazione in materia. Nel definire l'organizzazione generale della Protezione civile, il DPR. n. 66/1981 indicava quali "organi ordinari", ai vari livelli, rispettivamente il Ministro dell'interno, la prefettura e il sindaco (art. 3).

Una commissione tecnica interministeriale aveva il compito di curare, e coordinare, gli studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e catastrofi e sulla predisposizione e attuazione dei vari interventi (art. 6). Rispetto a quanto era già stato enunciato nella legge 996/1970 (art. 9), nessun rilevante approfondimento era stato apportato alle specifiche sulle competenze del comitato regionale; invece, sia per il commissario di governo regionale, sia per il prefetto, venivano specificate le rispettive funzioni. Il commissario di governo aveva il compito di assicurare il coordinamento dei piani provinciali di protezione civile nell'ambito regionale e di verificare la loro coerenza con i programmi predisposti dal comitato regionale (art. 13); il prefetto doveva predisporre il piano provinciale di protezione civile e informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (artt. 14 e 36).

Il *Piano Provinciale di Protezione Civile*, elaborato con la collaborazione dei rappresentanti dello Stato e della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici tenuti a concorrere al soccorso e all'assistenza alle popolazioni colpite, doveva contenere: la stima del fabbisogno e la verifica delle disponibilità di personale, di locali, di mezzi e attrezzature per far fronte alle situazioni d'emergenza; l'attribuzione dei compiti e degli interventi competenti a ciascuna

amministrazione pubblica ed ente; la previsione dell'impiego di uomini e mezzi per le varie ipotesi di pubblica calamità; la predisposizione di quanto necessario per l'allestimento degli strumenti di coordinamento provvisori; l'individuazione dei mezzi tecnici per informare le popolazioni di situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile (artt. 20 e 36).

### 3.4 Legge 24 febbraio 1992, n. 225

L'intera organizzazione fino a qui delineata, è stata radicalmente rivista dalla legge 225/92 "*Istituzione del Servizio nazionale della Protezione Civile*", che ha istituito il Servizio nazionale di protezione civile e ha ridefinito organismi e competenze ai diversi livelli di amministrazione del territorio. Con questo provvedimento sono stati aggiornati i riferimenti e le relazioni con un sistema istituzionale sostanzialmente modificato dalle riforme della pubblica amministrazione: il trasferimento di funzioni e competenze alle regioni avvenuto negli anni Settanta e la più recente e generale legge 142/1990 sulle autonomie locali.

A livello centrale, spicca il ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui spetta la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata (art. 1).

Per adempiere alle funzioni di cui sopra, nell'ambito della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato istituito il Dipartimento della protezione civile (art. 1), presso il quale fanno capo due organi centrali, il primo consultivo, il secondo operativo (art. 7):

la *Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi*, che individua le esigenze di studio e ricerca, esamina i dati sugli eventi previsti forniti dagli organi di vigilanza, valutandone i rischi connessi (art.9);

il *Comitato operativo della protezione civile*, che esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti, coordina gli interventi di soccorso delle amministrazioni e degli enti coinvolti, valuta notizie, dati e richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza, applicando le direttive in relazione alle esigenze prioritarie (art. 10).

Inoltre, il Primo Ministro presiede il *Consiglio nazionale della protezione civile*, cui devono partecipare: i ministri responsabili delle amministrazioni statali o loro delegati; i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati; i rappresentanti di comuni, province, comunità montane, della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato. Il *Consiglio nazionale della protezione civile* deve stabilire i criteri di massima per il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, per la redazione sia dei programmi di previsione e prevenzione delle calamità,

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

sia dei piani per fronteggiare le emergenze e organizzare i soccorsi, sia di norme in materia (art. 8). In particolare, i criteri per la programmazione nazionale della previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, la programmazione nazionale del soccorso e la pianificazione dell'attuazione delle conseguenti misure di soccorso devono essere comunicati al Dipartimento della protezione civile, che è l'organo centrale preposto alla redazione degli stessi programmi e piani.

Con la legge 24 febbraio 1992, n. 225 viene, inoltre, istituzionalizzata la partecipazione dei gruppi nazionali di ricerca scientifica e di ogni altra struttura e istituzione convenzionata alle attività di protezione civile; in particolare all'art. 6 della legge si precisa che: *“all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i relativi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata”*; come specificato all'art. 17, inoltre, il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera dei gruppi nazionali di ricerca scientifica le cui attività sono regolate con apposite convenzioni pluriennali e a volte istituzionalizzate con decreti legislativi specifici.

A livello regionale, al quadro delle competenze già stabilito con la legge 996/1970 e con il relativo DPR. 66/1981, è stata aggiunta solo una specifica in merito alla necessità che le leggi regionali siano conformi alle disposizioni contenute nella legge 225/92.

A livello provinciale, sono distinti i compiti dell'amministrazione provinciale da quelli del prefetto: la prima, oltre ad assicurare il rilevamento, la raccolta e l'elaborazione di dati, predispone il programma provinciale di previsione e prevenzione, in conformità con quelli nazionali e regionali; il prefetto invece, anche sulla base del programma provinciale, elabora il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione. Questa distinzione diventa necessaria per meglio chiarire le funzioni della provincia, dopo che il ruolo di tale ente è stato ridefinito e, in generale, rafforzato dalla legge 142/90.

A livello comunale, è sempre al sindaco che è attribuita la competenza in materia di protezione civile; in più, ogni comune ha facoltà di dotarsi di una propria struttura di protezione civile, la cui formazione deve essere favorita dalla regione.

Si ritiene opportuno ricordare, infine, quanto delineato all'art. 2 della legge 18 maggio 1989, n. 183 *“è fatto obbligo alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed ai competenti servizi tecnici nazionali”*.

### **3.5 Legge 3 agosto 1998 n. 267**

La legge 3 agosto 1998 n.267 *“Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”*, che converte il precedente decreto-legge 11 giugno 1998, n.180. all’art. 1 stabilisce che i Dipartimenti della protezione civile e per i servizi tecnici devono partecipare, in prima istanza, alla stesura degli Atti di indirizzo e coordinamento per l’individuazione di criteri relativi sia dei Piani stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, sia ai Programmi di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico e, successivamente, alla redazione degli stessi.

Una volta che i Piani e i Programmi di cui sopra saranno stati adottati, gli organi di protezione civile, ai vari livelli, dovranno predisporre in modo conforme Piani urgenti di emergenza, che contengano misure per l’incolumità delle persone, compreso il pre-allertamento, l’allarme e la messa in salvo preventiva.

### **3.6 La riforma della Pubblica Amministrazione (D.Lgs 112/98)**

Il quadro generale delle competenze e delle relazioni fra enti e organismi preposti alla protezione civile, delineato nei paragrafi precedenti, è stato poi parzialmente rivisto sia da misure che disciplinano alcuni aspetti e temi particolari direttamente connessi con la protezione civile<sup>3</sup>, sia da recenti provvedimenti di disciplina della pubblica amministrazione.

Tra le norme che disciplinano il conferimento di funzioni agli organi della Pubblica Amministrazione, si ricorda non solo la legge 142/1990, citata in precedenza, comunque antecedente alla legge 225/1992, ma, più recentemente, il Decreto Legislativo 112/1998 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e la legge 265/1999 *“Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”*.

La legge n. 59/97, momento iniziale dell’ampia riforma della Pubblica Amministrazione più nota come *“Riforma Bassanini”*, esclude dal diretto e completo conferimento a Regioni ed Enti locali i compiti di rilievo nazionale del sistema di protezione civile e per la difesa del suolo (art. 4), compiti che sono elencati e precisati nel decreto legislativo 112/1998, ed in particolare agli artt. 107 e 108. L’articolo 107 elenca le funzioni che vengono mantenute in capo allo Stato, e si tratta di compiti di indirizzo e coordinamento, di deliberazione e revoca dello stato di emergenza, dell’emanazione di ordinanze per l’attuazione

---

<sup>3</sup> Tra queste, vanno annoverate: il DPR 613/1994 sul volontariato; i decreti legislativi n. 230/1995 sul rischio nucleare e n. 334/1999 sulle aree a rischio industriale.

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

di interventi di emergenza, delle funzioni relative alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 225/1992, delle funzioni finalizzate a fissare norme generali di sicurezza per le attività industriali, civili e commerciali, e infine di funzioni operative riguardanti vari aspetti, tra cui indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, la predisposizione dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi, il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi, lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza e la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali ed antropici.

Si prevede che alcune funzioni vengano esercitate attraverso intese nella Conferenza unificata. La Conferenza unificata è stata istituita con la legge n. 59/1997, ed è costituita dall'unione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali (art. 9, legge 59/97), in modo da sommare i poteri e le funzioni di ciascuna conferenza, cui si sostituisce un organo con più ampie attribuzioni. Si nota che la Conferenza unificata, di fatto, si sostituisce al Consiglio nazionale della protezione civile.

Le attribuzioni alle Regioni (art. 108) rimangono sostanzialmente invariate; si specifica solamente che l'attuazione di interventi urgenti al verificarsi di eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che per loro natura ed estensione comportino l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, spetta alle Regioni, attribuzione che non trovava riscontro nella legislazione precedente.

A livello provinciale si pone un puntuale problema di compatibilità con quanto previsto dalla legge 225/1992, poiché viene assegnato alla provincia il compito di redigere, oltre al Programma di previsione e prevenzione, anche il Piano per fronteggiare l'emergenza provinciale, in precedenza demandato al prefetto.

Alcune incertezze interpretative, circa i compiti di Regioni e Province, non sussistono a livello comunale essendo evidente che l'intera riforma è finalizzata a potenziare il ruolo del sindaco quale autorità locale in materia di protezione civile, sia per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, sia per la pianificazione dell'emergenza (piani di emergenza comunali), sia per l'attivazione dei soccorsi e la vigilanza sull'attuazione degli stessi.

La tendenza al rafforzamento del ruolo del sindaco si avverte anche nella successiva legge 265/1999, che trasferisce allo stesso le competenze in materia di informazione alla popolazione sulle situazioni di pericolo per calamità naturale, che nel DPR 66/1981 erano invece assegnate al prefetto (art. 12). Si precisa che per informazione s'intende la diffusione di notizie relative ai rischi nel territorio, cosa differente e distinta, anche nelle procedure, dall'allertamento.

### **3.7 Legge 9 novembre 2001, n. 401**

Il quadro normativo di riferimento è attualmente definito dal combinato disposto della legge n.225/1992, come modificata dal decreto legislativo n.112/1998, nonché dalla legge n. 401/2002.

La legge 9 novembre 2001, n. 401, recante: “*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile*”, converte il precedente decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343.

Tale quadro normativo di riferimento trovava, antecedentemente all'intervento legislativo del settembre 2001 (decreto-legge n. 34), un ulteriore elemento fondamentale in una sezione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, che aveva provveduto al riordino dell'organizzazione del governo e delle diverse strutture statali, dedicando un apposito Capo all'istituzione dell'*Agenzia di protezione civile* e al riassetto complessivo del settore, disponendo, con l'art. 87 l'abrogazione esplicita di alcune disposizioni della legge n.225/1992.

In seguito, la legge n. 401/2001, ha abrogato l'intero Capo del d.Lgs. n. 300/1999 relativo all'Agenzia di protezione civile e, quindi, anche l'art. 87, comportando la riviviscenza dell'intera originaria versione della legge n.225/1992.

In particolare la legge n.401/2001, pur cancellando le abrogazioni disposte dal d.Lgs. n. 300/199, ha ripristinato la legge n. 225/1992 facendo salve le integrazioni di sistema apportate dal d.Lgs. n. 112/1998, ai sensi dell'art 5, commi 1 e 6, con particolare riferimento alle attribuzioni di responsabilità stabilite dagli articoli 107 e 108.

La legge n. 401/2001 ha definito, quindi, un nuovo assetto ordinamentale della materia, in parte ripercorrendo la strada già segnata dalla legge n. 225/1992.

In particolare l'art. 5, comma 2, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali.

### **3.8 Quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali**

Alla luce di questo complesso susseguirsi di disposizioni legislative è utile una ricostruzione articolata del quadro delle responsabilità dei diversi soggetti istituzionali, con riferimento alle specifiche funzioni attribuite.

In questo percorso si colloca la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 30 settembre 2002, n. 5114, recante "*Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.236 (serie generale) dell'8 ottobre 2002, emanata nell'ambito di quanto disposto dall'art. 5, comma 5 della legge n. 401/2001, che ha sottolineato che "*in sede di interpretazione di una norma giuridica rimasta immutata nel tempo, malgrado sia variato il quadro normativo di riferimento, se ne deve ricercare il significato il più possibile coerente con le disposizioni risultanti dal complesso normativo globale in cui la norma da interpretare si trova collocata, facendo, a tal fine, ricorso alla cosiddetta interpretazione «evolutiva»*";

Con specifico riferimento alla tematica delle responsabilità in materia di pianificazione di emergenza la legge n. 225/1992, nel testo originario, attribuiva al *Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri* la responsabilità della predisposizione dei piani di emergenza di rilievo nazionale (art.4), mentre rinviava alla responsabilità dei Prefetti la predisposizione dei piani di emergenza di livello locale (art.14, 1° comma), non attribuendo né alle Regioni, né agli enti locali specifiche responsabilità in materia di pianificazione d'emergenza.

Il d.Lgs n. 112/1998, innovando profondamente tale quadro di responsabilità ha successivamente:

- introdotto il piano comunale e/o intercomunale di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3);
- ripartito la responsabilità di pianificazione in sede locale tra gli organismi di rappresentanza democratica (Regioni ed enti locali);
- distinto i piani per eventi di tipo "c" e per quelli di tipo "b"<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo "c" o, comunque, le emergenze di rilievo nazionale, l'art. 107, ha attribuito allo Stato (senza distinzione tra livello centrale e periferico, né limitazioni di carattere territoriale) la responsabilità della pianificazione d'emergenza e del coordinamento unitario degli interventi di soccorso, specificando, comunque, che essi devono essere realizzati rispettivamente con l'intesa e con il concorso delle regioni e degli enti locali interessati.

---

<sup>4</sup> **Tipologia degli eventi e ambiti di competenze** (Legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 2):

Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Volume Settimo – Riferimenti legislativi



**Figura 3-1: Compiti degli Enti pubblici territoriali e di governo**

Fonte: Bernardo De Bernardinis "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" Convegno II Sistema nazionale e regionale di allertamento per la gestione del rischio idrogeologico e idraulico", Bologna, 23 febbraio 2004.

Per quanto riguarda gli eventi di tipo "b" o, comunque, le emergenze di dimensione regionale, ha invece conferito:

- alle regioni la responsabilità:
  - di dettare indirizzi per l'elaborazione dei piani provinciali di emergenza per gli eventi di tipo "b" (art. 108, comma 1, lettera a), punto 3);
  - di attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di tipo "b", anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 108, comma 1, lettera a), punto 2);
- alle province la responsabilità di predisporre i piani provinciali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera b), punto 2);
- ai comuni la responsabilità di predisporre i piani comunali e/o intercomunali di emergenza (art. 108, comma 1, lettera c), punto 3).

Circa le competenze del Prefetto, rimane fermo quanto previsto dall'art.14 della Legge n. 225/1992, per effetto dell'art.5, comma 4bis, del citato Decreto Legge n. 343/2001, coordinato con la legge di conversione 9 novembre 2001, n. 401.

Le richiamate competenze degli enti territoriali e dei prefetti debbono, conseguentemente, "continuare a «convivere» in un contesto di unicità di

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

*obiettivi da perseguire in termini di prevalente interesse pubblico, sì da realizzare quella fondamentale integrazione e implementazione di risorse che il legislatore, anche costituzionale, ha ritenuto indispensabile in materia di protezione civile"<sup>5</sup> e che "quindi, in concreto, una volta verificatosi l'evento, il prefetto, coerentemente con quanto pianificato in sede locale dai competenti enti territoriali, assicurerà, agli stessi, il concorso dello Stato e delle relative strutture periferiche per l'attuazione degli interventi urgenti di protezione civile".*

Pertanto al verificarsi di un evento dovrà darsi attuazione a quanto pianificato a livello locale dagli enti pubblici territoriali, per quanto di rispettiva competenza, con il concorso, se necessario, dell'esercizio dei poteri prefettizi, volti, in particolare, all'attivazione delle risorse statali presenti sul territorio.

È successivamente intervenuta la Legge 27 dicembre 2002 n. 286, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile", che nel combinato disposto degli articoli 1, 2 e 3, stabilisce che in caso di eventi di tipo c) e in situazioni di particolare gravità, su richiesta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, sentito il Presidente della Regione interessata, il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone, con proprio decreto, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile possa provvedere, in qualità di Commissario delegato e con i poteri di cui al comma 2 dell'art. 5 della legge n.225/1992, al coordinamento degli interventi e di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi di misure e opere per il superamento delle emergenze stesse. Per questa finalità il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone direttamente in ordine agli interventi di competenza delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 11, comma 1, della legge n. 225/1992, realizzando anche i necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali, per assicurare la direzione unitaria dei servizi di emergenza.

---

<sup>5</sup> Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile del 30 settembre 2002, n. 5114, recante "Ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile".

### **3.9 Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004**

La Direttiva emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 febbraio 2004 *“Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile”*, inserendosi nel contesto nazionale, detta gli indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale di tale sistema; definisce i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza; stabilisce gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico ed idraulico, devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità coinvolte.


La Direttiva, nello specifico, ha lo scopo di:

- individuare le autorità a cui compete la decisione e la responsabilità di allertare il sistema della protezione civile ai diversi livelli (statale e regionale) e nelle diverse fasi;
- definire i soggetti istituzionali e gli organi territoriali coinvolti nelle attività di previsione e prevenzione del rischio e di gestione dell'emergenza, nonché i loro legami funzionali e organizzativi;
- stabilire gli strumenti e le modalità con cui le informazioni relative all'insorgenza ed evoluzione del rischio idrogeologico e idraulico devono essere raccolte, analizzate e rese disponibili alle autorità, ai soggetti istituzionali e agli organi territoriali individuati e coinvolti nel sistema e nelle attività di protezione civile;
- sancire i rapporti funzionali e le relazioni di collaborazione tra il sistema della protezione civile, sia nazionale che regionale, e le altre autorità, i soggetti istituzionali e gli organi territoriali preposti;
- organizzare il sistema di allerta nazionale distribuito nel rispetto delle prerogative e competenze delle Regioni.

A capo del sistema di allerta nazionale sono posti (Figura 3-2):

- la Presidenza del Consiglio, attraverso il Dipartimento della protezione civile;
- le Presidenze delle Giunte regionali, attraverso soggetti e strutture a tal fine individuati e/o delegati.

Figura 3-2: Quadro legislativo di riferimento



Fonte: De Bernardinis B. "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale distribuito, statale e regionale, per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" Convegno "Il Sistema nazionale e regionale di allertamento per al gestione del rischio idrogeologico e idraulico", Bologna, 23/02/2004.

La gestione del sistema di allerta nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni attraverso la rete dei **Centri Funzionali**, nonché le strutture regionali ed i **Centri di Competenza**<sup>6</sup> chiamati a concorrere funzionalmente e operativamente a tale rete.

Compito della rete dei **Centri Funzionali** è quello di far confluire, concentrare e integrare tra loro:

- i dati qualitativi e quantitativi rilevati dalle reti meteo-idro-pluviometriche, dalla rete radarmeteorologica nazionale, dalle diverse piattaforme satellitari disponibili per l'osservazione della terra;
- i dati territoriali, geologici e geomorfologici;
- le modellazioni meteorologiche, idrologiche, idrogeologiche e idrauliche.

La finalità di tale compito è di fornire un servizio continuativo per tutti i giorni dell'anno e, se del caso, su tutto l'arco delle 24 ore giornaliere che sia di supporto alle decisioni delle autorità competenti per le allerte e per la gestione dell'emergenza, nonché assolvere alle necessità operative dei sistemi di protezione civile.

<sup>6</sup> Sono Centri di Competenza, quei soggetti che forniscono servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici. Possono coincidere con i Centri Funzionali stessi, oppure essere rappresentati da soggetti esterni convenzionati. Sono Centri di Competenza nazionale: l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e il Servizio Meteorologico dell' Aeronautica Militare per il tramite del CNMCA di Pratica di Mare.

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Ciascuna Regione avrà quindi cura di indirizzare e/o stabilire le procedure e le modalità di allertamento del proprio sistema di protezione civile ai diversi livelli, regionale, provinciale e comunale ai sensi del decreto legislativo n. 112/1998, della legge n. 401/2001 e della normativa regionale in materia di protezione civile, nonché secondo le indicazioni della *Direttiva* in oggetto e i criteri di massima per la pianificazione d'emergenza già emanati dal Dipartimento della protezione civile.

I Piani d'emergenza (regionali, provinciali e comunali) devono collegarsi organicamente e funzionalmente ai Programmi di previsione e prevenzione, individuando, tra l'altro e se del caso, le procedure per l'azione dei presidi territoriali anche a scala comunale.

L'attività tecnico-operativa del Dipartimento, i Programmi regionali di previsione e prevenzione, nonché i Piani provinciali e comunali di emergenza devono garantire l'unitaria considerazione delle problematiche, degli interventi e delle attività afferenti a ciascun bacino idrografico, ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 183/1989.

Ai fini delle attività di previsione e prevenzione, le Regioni e le Province Autonome, anche cooperando tra loro e d'intesa con il Dipartimento della protezione civile:

- suddividono e/o aggregano i bacini idrografici di propria competenza, o parti di essi, in ambiti territoriali significativamente omogenei per l'atteso manifestarsi nel tempo reale della tipologia e della severità degli eventi meteoidrologici intensi e dei relativi effetti (**zone di allerta**);
- stabiliscono un insieme di valori degli indicatori che, singolarmente o concorrendo tra loro, definiscono, per ogni tipologia di rischio, un sistema di soglie articolato **almeno sui due livelli di moderata ed elevata criticità**, oltre che ad un **livello base di situazione ordinaria**, in cui le criticità possibili sono ritenute comunemente ed usualmente accettabili dalle popolazioni.

L'adozione e la dichiarazione dei diversi **livelli di allerta** del sistema della protezione civile da parte delle Regioni sulla base dei raggiunti livelli di criticità, e quindi di attivazione delle diverse fasi dei Piani provinciali e comunali di emergenza, compete al Presidente della Giunta regionale o a soggetto da lui a tal fine delegato sulla base della legislazione regionale in materia.

A tali fini è definito un **Avviso di criticità**, in cui è esposta una generale valutazione della criticità degli effetti, la cui adozione è di competenza del Presidente della Giunta regionale o dal soggetto da lui a tal fine delegato.

L'evoluzione nello spazio e nel tempo della criticità, ovvero dello scenario di criticità, è valutata in successivi aggiornamenti esposti in un Avviso, oppure in bollettini, secondo quanto a tal fine e preventivamente stabilito dalle Regioni.

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

La *Direttiva*, a cui si rinvia per un esame di dettaglio, esprime altresì indirizzi operativi, compiti, disposizioni e procedure attinenti a:

- Compiti, funzioni ed organizzazione della rete dei Centri Funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza:
  - architettura di base del sistema dei Centri Funzionali;
  - Centri di Competenza.
- Previsioni meteorologiche, avvisi e bollettini:
  - previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini della protezione civile;
  - avvisi meteo nazionali e regionali;
  - avvisi di criticità nazionali e regionali.
- Misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, ed al governo delle piene:
  - livelli di criticità;
  - scenari d'evento e di criticità idrogeologiche;
  - presidio territoriale idrogeologico;
  - scenari d'evento e di criticità idraulica;
  - governo delle piene;
  - presidio territoriale idraulico;
  - ulteriori procedure operative e linee guida per i presidi territoriali;
  - regolazione dei deflussi;
  - piano di laminazione;
  - Unità di comando e controllo.
- Indicazioni transitorie e temporanee.

## **4 Quadro di riferimento normativo regionale**

### **4.1 Legge regionale 29 giugno 1978, n. 38**

Il tema dell'emergenza è stato affrontato per la prima volta in modo organico dalla Regione Piemonte con la legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 "Disciplina e organizzazione degli interventi in dipendenza di calamità naturali".

In sintesi, tale legge attribuiva alla regione gli interventi e la realizzazione di opere di soccorso e ripristino a seguito dell'evento e l'adozione di misure di prevenzione, senza tuttavia contenere riferimenti diretti al ruolo del Comitato regionale per la protezione civile, che pure era già stato previsto in seno alla L. 996/1970; specificava che gli studi e le indagini per la progettazione di interventi, anche preventivi e di carattere definitivo, dovevano essere elaborati dalla regione sulla base dei dati e dei rilievi che consentivano di individuare le zone in cui alluvioni, frane, piene dei corsi d'acqua e altri eventi calamitosi risultavano più ricorrenti, ma non citava le attività di programmazione.

### **4.2 Legge regionale 3 settembre 1986, n. 41**

In seguito, con la legge regionale 3 settembre 1986, n. 41 "*Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile*" sono stati precisati i compiti della Regione, anche all'interno del nuovo quadro di riferimento nazionale stabilito con l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della 996/1970 (D.P.R. 66/1981).

La Regione dunque, partecipava all'organizzazione nazionale della Protezione civile fornendo dati ed elaborazioni, individuando ed organizzando permanentemente mezzi e strutture operative, mettendo a disposizione strutture di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite ed esercitando nei confronti degli altri enti locali funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento anche in sede di formazione e attuazione del Piano poliennale di protezione civile, la cui vigenza era vincolata alla durata della legislatura, e di cui era previsto un parziale aggiornamento attraverso i piani annuali di attuazione.

Il Piano veniva elaborato dal Servizio regionale per la protezione civile ed era finalizzato sia alla previsione sia alla prevenzione e perciò doveva anche contenere studi e ricerche, che si avvalessero di potenziati sistemi di rilevazione, elaborazione, trasmissione e diffusione di dati e una mappa dei rischi, dove venivano classificate le zone in base al grado di vulnerabilità.

### **4.3 Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP**

Di particolare rilevanza è il contenuto della Circolare 8 maggio 1996, n. 7/LAP, in merito alle specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici propedeutici a tutti i livelli del processo di pianificazione.

Nelle premesse si afferma l'importanza della determinazione della pericolosità non solo per la formulazione delle scelte da Piano Regolatore, ma anche per la definizione dei Piani Comunali di Protezione Civile. È poi descritto un processo di studi e analisi che deve portare all'individuazione della idoneità insediativa del territorio.

Sono previste tre classi, e la Classe III è ulteriormente suddivisa in tre sottoclassi; in particolare per la Classe IIIb (porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente) e per la Classe IIIc (porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica ed ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati provvedimenti) si sottolinea la necessità di stabilire una reciproca coerenza fra gli strumenti attuativi del riassetto idrogeologico e i Piani comunali di protezione civile.

Con questo provvedimento si traccia la prima esplicita relazione, a livello comunale, fra la pianificazione urbanistica e i piani di protezione civile. In precedenza, accenni alle valenze e alle conseguenze interdisciplinari di quanto stabilito in materia di protezione civile erano stati posti solo con la programmazione territoriale di tipo economico.

### **4.4 Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44**

Il provvedimento del 26 aprile 2000, n. 44, *“Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, specifica le competenze di ciascun livello istituzionale in materia di protezione civile.

La Regione adotta il Programma di previsione e prevenzione dei rischi, che deve essere coerente agli strumenti di programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, quantifica la vulnerabilità ambientale delle aree a rischio e individua interventi mitigatori; coordina l'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi e approva i programmi provinciali di previsione e prevenzione.

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

La Provincia, oltre ad elaborare il Programma di previsione e prevenzione provinciale, predispose il Piano provinciale di protezione civile secondo gli indirizzi regionali e attua interventi urgenti e servizi tecnici in caso di crisi.

Il comune, seguendo gli indirizzi provinciali, svolge le attività di previsione e attua gli interventi di prevenzione stabiliti in piani e programmi regionali e provinciali e, a sua volta, elabora il Piano Comunale di Protezione Civile (o eventualmente intercomunale, tramite sia le forme associate e di cooperazione previste dalla legge 142 del 1990 sia attraverso le comunità montane).

In particolare è stato ribadito il ruolo del sindaco, quale ufficiale del Governo, ad adottare le misure necessarie per fronteggiare un'emergenza. L'articolo 72 attribuisce ai Comuni le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
- b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli per fronteggiare l'emergenza e necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- c) l'adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 142/90 e in ambito montano tramite le comunità montane, nonché cura della loro attuazione;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
- e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
- f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali;

Nello stesso articolo è inoltre stabilito che in caso di inerzia dei Comuni, i piani comunali e/o intercomunali di protezione civile vengono adottati dalle Province.

### **4.5 Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2003 “*Disposizioni in materia di protezione civile*”**

Come recita l'art. 1, le disposizioni della di questo provvedimento sono finalizzate, in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, all'indirizzo, alla gestione e al controllo del sistema regionale di protezione civile al fine:

- a) di ottimizzare la qualità preventiva e d'intervento, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione pubblica;

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

- b) di ridurre la perdita di vite umane e contenere il numero di feriti;
- c) di garantire la sicurezza dei cittadini;
- d) di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
- e) di sviluppare una cultura di protezione civile;
- f) di incentivare le attività di prevenzione;
- g) di favorire le relazioni intersettoriali delle componenti;
- h) di valorizzare e sostenere il volontariato;
- i) di armonizzare la pianificazione e programmazione territoriale regionale, interregionale e transfrontaliera;
- j) di armonizzare le politiche di protezione civile regionale con le disposizioni generali comunitarie;
- k) di sviluppare forme costanti di comunicazione finalizzate all'informazione della comunità regionale.

Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, gli eventi sono distinti (art. 2) in:

- a) eventi naturali o connessi con attività umane che possono essere fronteggiati a livello locale con le risorse, gli strumenti e i poteri di cui dispone ogni singolo ente e amministrazione per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) eventi naturali o connessi con attività umane che per natura ed estensione richiedono l'intervento, coordinato dalla Regione anche in raccordo con gli organi periferici statali, di più enti e amministrazioni a carattere locale;
- c) eventi calamitosi di origine naturale o connessi con le attività umane che, per intensità ed estensione, richiedono l'intervento e il coordinamento dello unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, anche con il concorso di tutti gli enti territoriali.

All'interno del Capo III viene definito il Modello di intervento, distinguendo le attività di prevenzione, pianificazione dell'emergenza, soccorso e di primo recupero, quest'ultima finalizzata al superamento dell'emergenza. Tutte queste attività sono attuate in ambito comunale, intercomunale, provinciale e regionale.

L'attività di prevenzione, basata sulla individuazione degli scenari di rischio, sull'informazione, sulla predisposizione e l'utilizzo di sistemi previsionali, è espletata attraverso la redazione e l'attuazione dei programmi di prevenzione dei rischi.

La pianificazione dell'emergenza comprende la quantificazione e predisposizione delle risorse necessarie per fronteggiare i danni attesi, il controllo e la vigilanza sulle pianificazioni territoriali di protezione civile e di tutti gli enti.

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

L'attività di soccorso è diretta ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza. Tale attività, basata sulla pianificazione, comprende la gestione dell'emergenza, l'organizzazione del sistema regionale di protezione civile, l'attivazione delle procedure predisposte per i diversi scenari di rischio e il soccorso sanitario e socio –assistenziale.

Le attività di previsione, di primo intervento, soccorso e recupero devono essere espletate attraverso la distinta redazione e attuazione dei piani di emergenza di protezione civile e dei piani di prima ricostruzione (art. 10).

La Regione incentiva inoltre lo sviluppo delle strutture di protezione civile degli Enti locali, promuovendo ed organizzando una permanente attività di informazione, sensibilizzazione e formazione in materia di protezione civile.

Al fine di assicurare l'armonizzazione delle iniziative regionali con quelle di altri enti, amministrazioni e organismi del sistema regionale di protezione civile, è istituito il **Comitato regionale di protezione civile** che si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'**Unità di crisi regionale**. Sono stati inoltre istituiti la **Commissione grandi rischi regionale** e il **Comitato di coordinamento regionale del volontariato**.

Per quanto riguarda le province e i comuni, essi costituiscono presidio territoriale locale per la prevenzione, previsione e gestione dei rischi presenti nel proprio territorio. Esercitano inoltre le attività di soccorso e assistenza attraverso (art. 13):

- a) la direzione unitaria e il coordinamento degli interventi necessari per fronteggiare eventi che richiedono una risposta organizzativa e gestionale comunale e provinciale compatibile con i beni e le risorse strumentali, finanziarie ed umane disponibili;
- b) il coordinamento degli interventi, in ambito comunale e provinciale e la partecipazione al concorso per eventi che, in funzione delle loro caratteristiche ed estensione, richiedono il coordinamento della Provincia, della Regione o del Dipartimento nazionale di protezione civile.

Per espletare, a livello comunale, intercomunale e provinciale, le attività contenute nel modello di intervento (articoli 6, 7, 8 e 9) vengono previsti il **Comitato comunale, intercomunale e provinciale di protezione civile**. Tali comitati, che durano in carica per un periodo coincidente con il mandato amministrativo, per svolgere le attività di soccorso e assistenza alla popolazione, si avvalgono dell'**Unità di crisi comunale**, dell'**Unità di crisi intercomunale** o dell'**Unità di crisi provinciale**, strutturate per funzioni di supporto. A livello comunale, intercomunale e provinciale devono essere istituiti il **Comitato di coordinamento comunale o intercomunale e provinciale del volontariato**.

#### 4.6 Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 7/R del 18 ottobre 2004

Il presente documento “*Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile*” disciplina le modalità di redazione degli strumenti di programmazione e pianificazione di protezione civile.

La Giunta regionale, con propria deliberazione programmatica, definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma regionale di previsione e prevenzione dei rischi. Il programma censisce e richiama tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale e di sicurezza incidenti sul territorio regionale, realizzati o da realizzare a cura della Regione, degli Enti locali territoriali e di ogni altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto dalle leggi vigenti e contiene il quadro conoscitivo e valutativo delle situazioni di rischio esistenti nel territorio regionale. Il programma deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato regionale della protezione civile, il quale può avvalersi del contributo della Commissione grandi rischi regionale e dell’Unità di crisi regionale. Il programma è inoltre inviato, prima della sua approvazione, al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni. Anche la provincia definisce le finalità, gli obiettivi e i tempi per la redazione del programma provinciale di previsione e prevenzione dei rischi, il quale deve essere sottoposto al parere consultivo del Comitato provinciale della protezione civile che può avvalersi del contributo dell’Unità di crisi provinciale. Il programma, anche in questo caso prima della sua approvazione, è inviato, al Dipartimento nazionale della Protezione civile per la formulazione di eventuali osservazioni.

Per quanto riguarda l’attività di pianificazione, sia il comune che l’ente intercomunale devono dotarsi di **Piani di protezione civile** sulla base delle indicazioni contenute nel programma provinciale di previsione e prevenzione. Tali piani devono, tra le altre cose, individuare gli scenari di pericolosità e rischio, contenere indicazioni circa le strutture di comando e di controllo, regolamentare l’impiego di risorse umane e strumentali (mezzi e materiali).

- A livello provinciale viene redatto il **Piano di emergenza provinciale** che costituisce il documento analitico di riferimento per l’analisi dei rischi alla scala provinciale; deve inoltre contenere le indicazioni per l’istituzione e la regolamentazione del funzionamento dei **Centri operativi misti (COM)**, oltre alla definizione dei protocolli operativi con l’ufficio territoriale di Governo per la transizione da evento ordinario a evento straordinario. Le province hanno facoltà di redigere un unico piano integrato che contenga le prescrizioni del programma provinciale di previsione e prevenzione e del piano di emergenza provinciale.

#### **4.7 Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 8/R del 18 ottobre 2004**

Il *“Regolamento regionale di disciplina degli organi di protezione civile”* è predisposto in accordo agli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge regionale n. 7 del 2003. In particolare sono presi in considerazione i comitati di protezione civile e le unità di crisi a livello comunale, intercomunale, provinciale e regionale; sono inoltre descritti i compiti e l'organizzazione della Commissione grandi rischi.

I Comitati di protezione civile garantiscono lo svolgimento e lo sviluppo e il coordinamento delle attività di prevenzione, pianificazione dell'emergenza, soccorso e primo recupero specificate agli articoli 6, 7, 8 e 9 della l.r. 7/2003. A tal fine i comitati formulano proposte ed osservazioni, esprimono pareri, elaborano obiettivi, indirizzi e studi quali supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile.

Il Comitato comunale di protezione civile è composto almeno dal Sindaco, o suo rappresentante, che lo presiede. Ha come scopo, così come gli altri organi e strutture che dipendono dai comuni, da aggregazioni di comuni e dalle province, di garantire alla Regione l'esercizio delle forme di coordinamento delle attività di protezione civile regionale.

In funzione della tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorziati hanno adottato, viene costituito il Comitato intercomunale di protezione civile composto almeno dal Presidente e dai sindaci dei comuni aderenti all'aggregazione o loro delegati.

Il Comitato provinciale di protezione civile è composto almeno dal Presidente della Giunta provinciale, da un rappresentante dell'Ufficio territoriale del Governo e da un rappresentante della Regione. In presenza di attività che sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, previste per fronteggiare eventi di particolare gravità, il Comitato provinciale di protezione civile assicura il passaggio della gestione dell'emergenza dall'autorità provinciale a quella prefettizia, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso.

Le unità di crisi sono strutturate per funzioni di supporto e coadiuvano i rispettivi comitati di protezione civile fornendo il supporto tecnico alle decisioni.

L'unità di crisi comunale è composta almeno dal sindaco, o da un suo delegato, e dai responsabili delle strutture, divisioni o settori comunali competenti.

A livello sovracomunale, in relazione alla tipologia di aggregazione che i comuni associati o consorzi hanno adottato, è istituita l'Unità di crisi intercomunale, composta almeno da un coordinatore.

L'unità di crisi provinciale è composta almeno dal presidente della Giunta provinciale e dai responsabili delle direzioni provinciali competenti. Anche per questo organo, nel caso in cui le attività sono attuate sotto il coordinamento unitario del Dipartimento nazionale di protezione civile e del Prefetto, l'Unità di

crisi provinciale assicura il passaggio della gestione dell'emergenza agli organi tecnici prefettizi, garantendo in ogni caso il concorso nella gestione delle operazioni di soccorso. Se necessario, l'Unità di crisi provinciale si avvale delle Unità di crisi dei Centri operativi misti (COM), quest'ultimi istituiti dalla Provincia di concerto con l'Ufficio territoriale di Governo.

Per la trattazione del Comitato regionale di protezione civile, dell'Unità di crisi regionale e della Commissione grandi rischi si rimanda al capitolo 5 inerente la struttura organizzativa della protezione civile.

Il presente regolamento prevede infine che con decreto del Presidente della Giunta Regionale venga istituito un apposito elenco di esperti nella gestione delle emergenze che possono, se richiesti, essere messi a disposizione delle autorità di protezione civile in caso di necessità.

#### **4.8 Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 9/R del 18 ottobre 2004**

Il presente documento "*Regolamento regionale del volontariato di protezione civile*" disciplina le attività e l'organizzazione del volontariato di protezione civile che è composta da: associazioni iscritte al registro regionale, gruppi comunali e intercomunali, organismi di collegamento e coordinamento. Tutte queste organizzazioni per poter operare devono essere iscritte nell'apposito elenco istituito con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001 n.194.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato di coordinamento regionale del volontariato (CCRV) che costituisce lo strumento di partecipazione delle organizzazioni di volontariato di Protezione civile alle scelte regionali di promozione e sviluppo del volontariato. Tra i suoi compiti ricordiamo: proporre criteri e metodologie utili al fine di elaborare proposte di interventi programmati e coordinati tra le istituzioni pubbliche e organizzazioni di volontariato, fornire consulenza per iniziative di formazione e aggiornamento del volontariato, formulare proposte agli enti competenti per realizzare interventi a favore del volontariato.

Il Comitato di coordinamento regionale del volontariato è composto da tre rappresentanti della Regione, un rappresentante delle province, un rappresentante dell'ANCI, dell'ANPCI, della Lega delle autonomie, dell'UNCCEM, del Corpo dei vigili del fuoco, degli Uffici territoriali del Governo, della Croce rossa italiana, dell'Associazione radioamatori italiani, del Soccorso alpino e speleologico piemontese, del 118, del Corpo antincendi boschivi del Piemonte, un rappresentante per ogni provincia dei Coordinamenti provinciali.

#### **4.9 Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 10/R del 18 ottobre 2004**

La Scuola di protezione civile della Regione Piemonte si propone come fine la razionalizzazione e il potenziamento dei programmi di formazione e delle attività educative sui temi di protezione civile. Il piano dei corsi formativi è definito da un Comitato tecnico-scientifico composto da un referente della struttura di protezione civile da un rappresentante designato dall'Unione province piemontesi e da due esperti nel campo della protezione civile designati dalla Regione.

#### **4.10 Decreto del Presidente della Giunta Regionale N. 11/R del 18 ottobre 2004**

Questo regolamento definisce le modalità di utilizzo del Fondo regionale di protezione civile per finanziare le attività conseguenti il primo intervento, il soccorso, il superamento dell'emergenza e la solidarietà, in occasione di calamità naturali; vengono inoltre indicate le tipologie di forniture e servizi in cui è consentito alle strutture regionali, in attività di emergenza, il ricorso al sistema di effettuazione delle spese in economia.

## 5 Riferimenti organizzativi

### 5.1 Servizio Nazionale di Protezione Civile

La legge 225/1992 ha istituito il Servizio Nazionale di Protezione Civile, con l'importante funzione di "tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi" (art. 1). Il sistema è basato sul principio di sussidiarietà, le funzioni sono quindi esercitate attraverso un sistema coordinato di competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra istituzione, anche privata, presente nel territorio nazionale (art. 6).

Le funzioni di impulso e coordinamento sono affidate al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero ad un suo delegato (ministro o sottosegretario). Egli promuove e coordina le attività delle varie amministrazioni e organizzazioni coinvolte, per lo svolgimento delle quali si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ai fini dell'attività di protezione civile, gli eventi si suddividono in tre tipologie:

- a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;
- c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari .

Le attività di protezione civile sono volte alla previsione e prevenzione dei vari tipi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta al superamento dell'emergenza (art. 3). Tali attività, che devono armonizzarsi con i programmi di tutela e risanamento del territorio, si distinguono in:

- **previsione:** consiste nello studio e nella determinazione delle cause dei vari fenomeni calamitosi, nell'identificazione dei rischi e nell'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi;
- **prevenzione:** consiste nel ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti al verificarsi di eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
- **soccorso:** consiste nell'attuazione di interventi diretti ad assicurare ogni forma di assistenza primaria alle popolazioni colpite dagli eventi;

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

- **superamento dell'emergenza:** consiste nell'attuazione delle iniziative necessarie a rimuovere ogni ostacolo alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Al verificarsi di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che richiedano, per intensità ed estensione, di essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri, su proposta del suo Presidente delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale. Per l'attuazione degli interventi di emergenza, anche in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, possono essere emanate ordinanze che verranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai sindaci interessati. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'attuazione degli interventi di emergenza, può avvalersi di commissari delegati.

Con riferimento alle competenze, occorre specificare che la stessa Legge istituisce, a livello nazionale, i seguenti organi collegiali:

- *Consiglio nazionale della Protezione Civile* (art. 8): è l'organo di programmazione del Servizio Nazionale della Protezione Civile;
- *Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi* (art. 9): è l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio;
- *Comitato Operativo della Protezione Civile* (art. 10): è l'organo interministeriale cui è affidata la direzione unitaria e il coordinamento delle emergenze .

Il **Consiglio nazionale della Protezione Civile** fornisce i criteri di massima in merito: ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità; ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso; all'impiego coordinato delle componenti del servizio nazionale di protezione civile; all'elaborazione di norme in materia di protezione civile. È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

- a) dai Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;
- b) dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano o loro delegati;
- c) dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;
- d) dai rappresentanti della CRI e delle organizzazioni di volontariato.

La **Commissione Nazionale per la previsione e prevenzione dei grandi rischi** fornisce le indicazioni necessarie per la definizione per le esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni e organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla legge e alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività della legge n. 225/92. È composta da un delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri,

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio. Ne fanno altresì parte tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (D.P.C.M. 18 maggio 1998, n. 429).

Il **Comitato Operativo della Protezione Civile (Emercom)**: è l'organo consultivo e propositivo su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. (art. 9, Legge n. 225/92). In particolare:

- a) esamina i piani di emergenza;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate dall'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dall'emergenza.

È presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Le *strutture operative nazionali* che, in base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale di Protezione Civile e a richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, svolgono le attività previste dalla legge nonché i compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni che compongono il Servizio Nazionale di Protezione Civile, sono: il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, le Forze armate, le Forze di polizia, il Corpo Forestale dello Stato, i Servizi Tecnici Nazionali, i gruppi nazionali di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e altre istituzioni di ricerca, la Croce Rossa Italiana, le strutture del Servizio Sanitario nazionale, le organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino CNSA (CAI).

## **5.2 Dipartimento della Protezione Civile**

Al coordinamento del Servizio nazionale e alla promozione delle attività di protezione civile, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri attraverso il Dipartimento della Protezione civile.

Il Dipartimento della Protezione Civile è il braccio operativo del Presidente del Consiglio, quando si tratta di affrontare i problemi della tutela delle persone e dei beni del Paese, sottoposti a particolari minacce e pericoli che derivano da condizione di rischio naturale o ambientale.

Il Dipartimento è, oggi, organizzato con 43 servizi in otto uffici generali:

1. Pianificazione valutazione e prevenzione rischi
2. Gestione delle emergenze
3. Grandi eventi infrastrutture e logistica
4. Interventi strutturali e opere pubbliche
5. Servizio sismico nazionale
6. Volontariato e relazioni istituzionali
7. Amministrazione e finanza
8. Organizzazione e attuazione.

Costituisce il fulcro del Servizio nazionale della protezione civile, con compiti di promozione e coordinamento dell'intero sistema:

- di intervento diretto in caso di calamità nazionali;
- di definizione di procedure di intervento e azione comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi;
- di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie;
- di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile;
- di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni;
- di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la prevenzione dei rischi;
- di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze - indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose.

Il Dipartimento, inoltre, promuove, finanzia e coordina iniziative tecnico-scientifiche, anche a carattere europeo, finalizzate alla conoscenza del rischio ambientale ed alla mitigazione degli effetti degli eventi estremi (frane, alluvioni, etc.), attiva studi e ricerche, segue le attività connesse all'individuazione delle esigenze e alla progettazione delle reti di monitoraggio, coordina le attività tecnico-scientifiche svolte in materia dagli Enti competenti nonché ogni attività volta alla predisposizione di strumenti di controllo dei rischi, curando il rapporto

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

con le organizzazioni scientifiche e di ricerca, con gli enti pubblici e privati che svolgono, in Italia e all'estero, attività di previsione e prevenzione nel rischio idrogeologico, partecipando a progetti di collaborazione con altre strutture omologhe di altri Paesi.

In questo quadro vanno inserite le convenzioni stipulate con numerosi enti di ricerca e centri di eccellenza della ricerca scientifica esistenti in Italia quali, per esempio, il Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche (GNDCI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Centro Interuniversitario Monitoraggio Ambientale (CIMA) di Savona dell'Università di Genova e della Basilicata, l'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente – Servizio Idro Meteo (ARPA SIM) della Regione Emilia Romagna, l'ARPA della Regione Piemonte ed altri ancora.

Queste convenzioni, che fanno parte di un più ampio processo di trasferimento dei risultati della ricerca scientifica applicata alla società civile, sono finalizzate in particolare alla realizzazione di strumenti per il preannuncio degli eventi, la valutazione dei loro effetti a suolo e la loro sorveglianza nel tempo reale.

Alcuni esempi di questi risultati sono le previsioni meteorologiche quantitative fornite dall'ARPA-SIM Emilia Romagna utilizzate per l'emissione di eventuali messaggi di allerta, gli strumenti software e la consulenza tecnico-scientifica per il progetto del piano radar fornite dal CIMA, la definizione di soglie di allerta pluviometriche effettuata dalla Regione Piemonte.


Il Dipartimento della Protezione Civile si sta avvalendo in modo intensivo dei contributi e della consulenza della comunità tecnico-scientifica per la fase di realizzazione dei Centri Funzionali, una rete di centri regionali di raccolta e di elaborazione di dati di natura meteorologica, idropluviometrica, idrologica, idraulica e geologica, che costituisce utile supporto alla decisione per l'emissione delle allerta per rischio idrogeologico (inondazioni, frane, valanghe, mareggiate, etc.), ed anche per il piano radar, consistente nell'acquisizione ed installazione di una rete radar nazionale in modo tale da "coprire" l'intero territorio nazionale, per effettuare previsioni a brevissima scadenza (nowcasting).

Già adesso, presso il Dipartimento della Protezione Civile, è attivo il primo nucleo del Centro Funzionale Nazionale che valuta i dati provenienti dai servizi meteo regionali, curando ed organizzando il monitoraggio idropluviometrico, ovvero la raccolta di informazioni sugli effetti al suolo prodotti da eventi estremi, in collaborazione con le strutture regionali e locali.

Per quanto riguarda le crisi idriche, il Dipartimento cura la valutazione delle condizioni di possibile criticità per la popolazione nel caso di eventi sia incidentali (sversamenti, disfunzioni etc.) che ambientali (siccità, per esempio), raccogliendo ed organizzando dati ed informazioni presso le competenti strutture tecniche esistenti sul territorio.

### 5.3 Sistema Nazionale dei Centri Funzionali

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali (cfr.: paragrafo 3.9), promosso dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano, si propone di realizzare una rete di centri operativi per il “**Sistema di allertamento**” nazionale distribuito ai fini di protezione civile che, attraverso attività di previsione, monitoraggio e sorveglianza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti effetti relativi sul territorio, sia di supporto alle decisioni delle autorità preposte all’allertamento delle diverse componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile e alle diverse fasi di gestione dell’emergenza in attuazione dei “Piani di emergenza di protezione civile” provinciali e comunali.



**Figura 5-1: Centri Funzionali: Localizzazione e territorio di competenza**

La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della protezione civile, dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano attraverso la rete dei Centri Funzionali, nonché le strutture regionali ed i Centri di Competenza chiamati a concorrere funzionalmente ed operativamente a tale rete.

Il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali rappresenta quindi e organizza all’interno del Servizio Nazionale della Protezione Civile, la funzione di supporto tecnica scientifica, già definita nell’ambito del *Metodo Augustus*, in forma permanente e condivisa.

## **5.4 Uffici Territoriali del Governo - Prefetture**

La Prefettura, organo periferico del Ministero dell'Interno e sede di rappresentanza del governo in ogni provincia, ha attraversato negli ultimi anni importanti cambiamenti. Nel 1999, con la riforma dell'organizzazione del Governo (Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300), la Prefettura è stata trasformata in Ufficio Territoriale del Governo, mantenendo tutte le funzioni di competenza e assumendone delle nuove.

Con il Decreto Legislativo 21 gennaio 2004 n. 29, che ha introdotto modifiche alla precedente organizzazione, è stata assunta la denominazione di **Prefettura - Ufficio territoriale del Governo**.

Il Prefetto del capoluogo di regione è rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie locali (art. 10 della Legge 5 giugno 2003 n. 131). In questo caso, è coadiuvato da una conferenza permanente, che presiede, composta anche dai dirigenti regionali delle strutture periferiche regionali dello Stato.

In ambito provinciale, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo svolgono un'azione propulsiva, di indirizzo, di mediazione sociale e di intervento, di consulenza e di collaborazione, anche rispetto agli enti locali, in tutti i campi del "fare amministrazione", in esecuzione di norme o secondo prassi consolidate, promuovendo il processo di semplificazione delle stesse procedure amministrative.

I prefetti, titolari delle Prefetture - U.T.G., sono coadiuvati nelle nuove complesse funzioni da una Conferenza permanente (D.P.R. 17.5.2001 n. 287), presieduta dai medesimi e composta dai responsabili delle strutture periferiche dello Stato.

## **5.5 Il sistema regionale di protezione civile**

### **5.5.1 Comitato regionale di protezione civile**

La Legge regionale n. 7 del 14 aprile 2003 ha previsto il Comitato regionale di protezione civile al fine di garantire lo svolgimento delle attività di prevenzione, pianificazione e gestione dell'emergenza e dell'attività di primo recupero indirizzata al superamento dell'emergenza. Il Comitato regionale di protezione civile è presieduto dal Presidente della Giunta regionale ed è composto dall'assessore regionale alla protezione civile ( con funzioni di vicepresidente), dagli assessori regionali competenti, dai presidenti e dai prefetti delle province, dal direttore della struttura a cui fa capo il Settore protezione civile della Regione, il rappresentante dei comuni piemontesi designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), il rappresentante delle comunità montane e dal rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia. Il

Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislazione regionale.

### **5.5.2 Unità di crisi regionale**

Il Comitato regionale di protezione civile, per espletare i compiti assegnateli, si avvale dell'Unità di crisi regionale. Questa struttura è composta dalle direzioni regionali, dal Settore protezione civile regionale, dal rappresentante della struttura di protezione civile delle province interessate, dall'Ispettorato regionale dei Vigili dei fuoco, dal rappresentate della Croce rossa italiana, dal rappresentante del Corpo nazionale soccorso alpino del Club Alpino Italiano, dal rappresentante del Comitato regionale di coordinamento del volontariato, da esperti in gestione dell'emergenze. È facoltà del coordinatore chiamare a partecipare ai lavori membri aggiuntivi in grado di fornire contributi specialistici . L'Unità di crisi regionale si riunisce su convocazione a firma congiunta del Direttore del Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore del Gabinetto della Giunta regionale e del Direttore della Protezione civile ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

### **5.5.3 Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi**

La Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha funzioni consultive, propositive e di supporto tecnico-scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale. La Commissione è presieduta dall'Assessore delegato alla Protezione Civile ed è composta dal Direttore regionale della Protezione civile con funzioni di vicepresidente, da un esperto in problemi di protezione civile, dai presidenti delle sezioni di rischio, da un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), da un rappresentante dell'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES) e da un rappresentante dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO). La Commissione si articola in sette sezioni (Rischio sismico; Rischio idrogeologico, idraulico e dighe; Rischio industriale, nucleare e chimico; Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture; Rischio incendi boschivi; Rischio ambientale e sanitario; Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica). Ciascuna sezione è composta da un presidente, rappresentante della Commissione, e da quattro esperti.

La Commissione e le sezioni durano in carica quattro anni.

#### **5.5.4 Centro Operativo Regionale (C.O.R.)**

Il *Centro Operativo Regionale* risponde principalmente a tre funzioni:

- funzione di conoscenza e valutazione, a cui si legano studi di scenario finalizzati, ricerche e un opportuno collegamento con un sistema informativo territoriale per la raccolta di informazioni e dati di monitoraggio;
- funzione di previsione, che, attraverso opportune modellistiche, simula gli effetti di un evento sul territorio;
- funzione di coordinamento, strettamente collegata ad un evento, a cui si legano anche le fasi di effettiva definizione dell'evento medesimo e le decisioni per la attuazione delle risposte.

Al verificarsi di situazioni di emergenza il C.O.R. viene attivato e diretto dal responsabile del Servizio Regionale di Protezione Civile e costituisce lo strumento tecnico operativo di supporto alle determinazioni di competenza regionale.

A tutti gli effetti, il C.O.R. diventa anche centro di riferimento per il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile e centro di coordinamento delle Autonomie locali, centro di raccordo con gli Organi Statali di Protezione Civile, operanti nel territorio di competenza.

#### **5.5.5 Centri Operativi Misti (C.O.M.)**

Tenuto conto della notevole distanza dal Capoluogo di numerosi Comuni della provincia, delle difficoltà dei trasporti dovuta alle particolari caratteristiche geomorfologiche di sostanziale eterogeneità, sono individuati, nell'ambito del territorio provinciale, centri operativi periferici, incaricati del coordinamento delle attività di soccorso.

La suddivisione del territorio è attuata allo scopo di individuare aree unitarie nell'ambito delle quali siano compresi i servizi socio-assistenziali, sanitari e di soccorso in modo da agevolare la gestione dei servizi stessi nel caso di calamità naturali. La scelta è fatta in base alla loro posizione, all'importanza globale degli stessi e ai collegamenti con la rete viaria.

Ciascun *Centro Operativo Misto* è composto da: Funzionario delegato dal Prefetto, che lo presiede - Sindaco del Comune sede di C.O.M., o chi ne fa le veci, che sostituisce il presidente in caso di assenza od impedimento - Forze dell'ordine - Funzionario delegato dal Questore - Rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Rappresentante delle Forze Armate - Comandante della Compagnia Carabinieri competente oppure altro Ufficiale o Sottufficiale designato dal comandante Provinciale - Ufficiale o Sottufficiale designato dal Comandante Gruppo Guardia di Finanza - Rappresentante della Polizia Stradale - Funzionario del Corpo Forestale dello Stato - Rappresentante dell'Amministrazione Provinciale - Rappresentante della Centrale Operativa "118" - Rappresentante della Regione - Rappresentante della/e Comunità

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Montana/e competente/i per territorio - Rappresentante della A.S.L., competente per territorio - Responsabile Ufficio Tecnico del Comune sede del C.O.M. - Responsabile Polizia Municipale del Comune sede del C.O.M. - Rappresentante della Croce Rossa Italiana - Rappresentante A.R.I.

Il C.O.M., in base al tipo di emergenza da affrontare, verrà integrato da: Funzionario dell'AIPO - Funzionario del Settore Regionale Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico - Funzionario dell'A.N.A.S. - Rappresentante della/e industria/e a rischio ex DPR n. 175/88 coinvolta/e - Rappresentante dell'Ente proprietario e/o gestore degli invasi coinvolti - Rappresentante della Telecom Italia - Rappresentante dell'E.N.E.L. - Rappresentante delle FF.SS. - Rappresentante dell'Istituto Superiore Sicurezza e Prevenzione Lavoro - Rappresentante dell'A.R.P.A. Rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato chiamate ad operare nella zona - Rappresentanti di altri uffici ed enti di cui si renderà necessaria od opportuna la presenza.

Le funzioni di segretario sono affidate al Segretario del Comune Sede del C.O.M., ovvero, in caso di impedimento, al Vice Segretario o al Segretario di altro Comune facente capo al C.O.M., previa intesa con il Sindaco competente.

Il C.O.M. si avvale dell'opera del personale in servizio presso il Comune Sede, coadiuvato, in caso di necessità e previo accordo tra le Amministrazioni competenti, da personale dipendente degli altri Comuni facenti capo al C.O.M.

I Comuni sedi di C.O.M. si dotano delle attrezzature necessarie per attivarsi tempestivamente al verificarsi dell'emergenza.

Ai Centri Operativi Misti sono affidati, oltre al coordinamento delle attività di soccorso, i seguenti compiti:

- fornire tempestive informazioni alla Prefettura e al Centro Coordinamento Soccorsi, al verificarsi di eventi rilevanti, sul territorio di competenza, in base a quanto segnalato dai Sindaci;
- ricevere le disposizioni della Prefettura e dei C.C.S. e smistarle rapidamente ai Comuni di riferimento ed agli altri soggetti operanti all'interno dei C.O.M.;
- adeguare e verificare, anche con esercitazioni, i moduli operativi, con particolare riguardo ai sistemi di comunicazione, alle pianificazioni comunali di emergenza ed al coordinamento dello attività di volontariato.

### **5.5.6 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**

La costituzione del COC è il primo atto che il comune deve fare per rispondere alle competenze indicate dal DL 112/1998.

Il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è presieduto dal Sindaco e provvede alla direzione dei soccorsi e dell'assistenza della popolazione del Comune.

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale.

In tutti i percorsi procedurali individuati, il Sindaco (coadiuvato dal proprio ufficio) svolge l'insostituibile funzione di "filtro" tra l'istanza dei cittadini e il COM. Questo consente uno svolgimento ordinato delle operazioni sul campo e consente al Sindaco stesso di intervenire nel procedimento esprimendosi sulle priorità e le altre esigenze della sua funzione. Inoltre consente di individuare univocamente l'oggetto da sottoporre a valutazione evitando inutili ripetizioni di sopralluoghi.

Quando l'evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile.

Per l'attuazione dei provvedimenti necessari al soccorso in caso di eventi calamitosi, ciascun Comune si dota di una struttura di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge n. 142/1990, descritta nel piano comunale di protezione civile.

### **5.6 Le Convenzioni**

La Regione, oltre a dotarsi di risorse proprie e ad incentivare e integrare il volontariato di protezione civile, ha attivato convenzioni con strutture operative, enti e società di gestione di servizi pubblici per fronteggiare situazioni di crisi e di emergenza regionali e per assicurare il tempestivo supporto agli enti locali in caso di emergenze da loro non fronteggiabili.

Le convenzioni, in questo ambito, consentono di ottenere, fra gli altri, due obiettivi. Uno riguarda la definizione di condizioni e procedure per disporre di attrezzature mezzi e personale specializzato, ordinariamente impegnato in attività d'istituto, ai fini delle attività di protezione civile. Il secondo riguarda la manutenzione, la gestione e l'impiego in emergenza, di attrezzature specialistiche, che la Regione acquista direttamente e che affida in comodato d'uso a strutture operative qualificate o che vengono acquisite direttamente dalle strutture operative stesse utilizzando stanziamenti regionali.

La scelta delle attrezzature da acquisire viene effettuata dalla Regione, in accordo con gli enti e le strutture operative convenzionate, con programmi pluriennali definiti sulla base di priorità conseguenti alle principali tipologie di rischio presenti in regione ed alle necessità di intervento specialistico emerse nel corso della gestione delle emergenze verificatesi in passato. Esempi tipici sono costituiti dai progetti speciali per la lotta attiva agli incendi boschivi e per il

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

rischio idraulico, con cui sono stati individuati mezzi ed attrezzature specialistiche omogenei per tutta la regione (mezzi fuoristrada, moduli antincendio, motopompe, elettropompe, torri faro, materiale di pronto impiego per la protezione degli argini in caso di situazioni critiche, ecc), acquisite dalla Regione ed assegnati alle strutture tecniche ed alle organizzazioni del volontariato di protezione civile dislocate sui territori a rischio.

La Regione ha definito anche convenzioni ed intese con università, gruppi e istituti di ricerca, ARPA-Servizio Idro Meteorologico, ed istituito le commissioni Grandi Rischi Idrogeologici e Grandi Rischi Industriali per attività di supporto tecnico scientifico necessarie alla interpretazione dei fenomeni sia in fase di allertamento sia in corso di evento.

## 6 Le linee guida del metodo “Augustus”

### 6.1 Criteri

In tempi successivi alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di superare alcune genericità e carenze della legge stessa nella definizione delle attività di pianificazione di emergenza, il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero dell’Interno hanno elaborato le linee guida “**Augustus**”.

Il *metodo Augustus* rappresenta uno strumento di riferimento e una sintesi coordinata degli indirizzi per le pianificazioni di emergenza alle diverse scale. “*Augustus*” è stato definito come la base su cui improntare le attività di pianificazione a tutti i livelli di responsabilità, che sono individuate dalle attuali norme di protezione civile.

Le linee metodologiche sono riferite, in primo luogo, all’approccio necessario nella individuazione e gestione delle diverse fasi che intervengono nelle operazioni di protezione civile. Si considera che, pur essendo noto e condiviso il principio che i fenomeni di dissesto, in generale, si manifestano in territori dove già, in passato, tali eventi hanno causato sistematiche distruzioni e disagi di ogni tipo alla popolazione, l’entità del danno e il tipo di soccorsi di volta in volta necessari sono variabili. Da ciò discende l’esigenza di definire strumenti efficaci a gestire “l’incertezza”, che caratterizza gli effetti reali di un evento, anche previsto.

*Augustus* pertanto indirizza all’applicazione di principi di “massima prevenzione” che investono tutta l’attività preparatoria e di attivazione degli interventi di protezione civile.

I criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza definiti da *Augustus*, rispondono alla necessità, comunque presente, di definire strumenti e procedure codificate, comprensibili, il più possibile omogenee atte a “misurare l’incertezza”, al fine di intervenire tempestivamente e portare i danni ad una soglia di accettabilità sociale ed economica.

Riguardano, in sintesi:

- la definizione dello Scenario degli eventi attesi, inteso come rappresentazione di sintesi delle diverse fenomenologie di dissesto presenti e potenziali sul territorio;
- i compiti giuridici e organizzativi che il Sindaco, in qualità di autorità di protezione civile è tenuto a espletare;
- il sistema di comando e operativo dei servizi di soccorso e assistenza.

Il Piano di protezione civile concepito dal metodo Augustus deve inoltre rispondere a criteri tecnico – organizzativi articolati nel seguente decalogo:

1. coprire tutte le emergenze che si possono verificare;

2. essere verificato tramite esercitazioni che coinvolgono tutta la popolazione;
3. essere conosciuto dalla popolazione, e dalle persone con incarichi di soccorso e assistenza;
4. individuare un responsabile ufficiale;
5. assicurare la tempestiva disponibilità delle risorse necessarie in caso di emergenza;
6. individuare la struttura di coordinamento;
7. individuare una catena di comando in caso d'indisponibilità del responsabile ufficiale;
8. essere approvato dalle Autorità competenti;
9. essere accettato formalmente dai responsabili delle strutture operative;
10. essere aggiornato.

## **6.2 Struttura del centro operativo comunale e funzioni di supporto**

Per affrontare il complesso ed articolato sistema di soccorso, è indispensabile rifarsi ad un modello d'intervento adeguato alle esigenze derivate dalla definizione degli scenari e dalla conoscenza dei compiti, ruoli e funzioni delle componenti del sistema di protezione civile. Il modello organizzativo si basa sulla costituzione di un centro operativo comunale (COC) che deve possedere quattro requisiti fondamentali:

- disponibilità organizzativa – funzionale
- disponibilità fisica –spaziale
- disponibilità finanziaria
- disponibilità operativa

Nell'ambito dell'organismo, il personale esplica specifiche **funzioni di supporto**:

A livello comunale, le funzioni di supporto minime sono:

1. Tecnico scientifico – Pianificazione
2. Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria
3. Volontariato
4. Materiali e mezzi
5. Telecomunicazioni
6. Servizi essenziali attività scolastica

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

7. Censimento danni a persone e cose

8. Strutture operative locali

9. Assistenza alla popolazione

A quelle sopraelencate potranno aggiungersi ulteriori funzioni di supporto per meglio adeguarsi alla realtà locale. In caso di emergenza, funzioni di supporto da attivare non debbono essere necessariamente tutte quante, ma dovranno essere attivate in maniera flessibile, in relazione alla gravità dell'emergenza e alle circostanze correlate all'evento.

La struttura è costituita con provvedimento del Sindaco nel quale sono indicati la sede, gli strumenti e i mezzi messi a disposizione dal Comune, le procedure di utilizzazione dei volontari, nonché le modalità di finanziamento dell'attività e per il potenziamento dei mezzi a disposizione.

Il sindaco coordina le funzioni di supporto e gestisce, istituendo a propria discrezione una Unità Operativa "Amministrativa – Contabile", le procedure amministrative e contabili legate all'emergenza ed in particolare:

- trasmissione ai responsabili di funzione dei messaggi di attivazione e di passaggio di fase e verifica dell'avvenuta ricezione;
- gestione dei rapporti con la Regione, la Prefettura e la Provincia;
- costruzione e aggiornamento del quadro del personale impiegato in attività di protezione civile;
- gestione delle procedure di approvvigionamento e in particolare dell'acquisto di materiali e derrate;
- gestione e rendicontazione della fornitura di servizi da parte di terzi;
- emissione e revoca di ordinanze;
- gestione della raccolta e della diffusione delle informazioni.

Le funzioni di supporto sono finalizzate ad organizzare le risposte che occorre dare alle diverse esigenze che si manifestano nel corso di un evento calamitoso. Ogni funzione, rispetto alle altre, acquisisce un rilievo differente secondo gli effetti causati dal singolo evento. Attraverso l'attivazione delle funzioni di supporto, si conseguono i seguenti obiettivi necessari per rendere efficace ed efficiente il piano di protezione civile:

- si individuano i responsabili di ogni funzione e il loro coordinatore;
- si affida ad un responsabile sia il controllo dell'operatività sia l'aggiornamento dei dati relativi alle risorse pubbliche e private al fine di garantire la loro piena disponibilità;
- in caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell'ambito della propria funzione di supporto.

In relazione all'entità del comune in termini di estensione e di popolazione residente, ad un solo responsabile potranno essere affidate una o più funzioni

di supporto, in maniera flessibile, anche in base agli scenari di rischio incombenti sulla realtà territoriale di riferimento.

**Funzione Tecnico Scientifica – Pianificazione.** Il referente è il responsabile del Servizio Tecnico del Comune che opera per mantenere e coordinare i rapporti tra le componenti tecniche e scientifiche. La funzione fornisce supporto decisionale al Sindaco perché, sulla base dei messaggi di allarme codificati e non (comprendendo quindi quelli provenienti da fonti non ufficiali), attivi in modo progressivo la struttura di Protezione Civile. Il supporto decisionale si attua attraverso la definizione di semplici procedure di individuazione della tipologia di evento e dello scenario di riferimento, di organizzazione e attivazione del monitoraggio degli effetti sulla base del quale avviare l'intero sistema di Protezione Civile per quanto concerne le progressive funzioni di salvaguardia, di emergenza e di post-evento.

Nell'ambito di un processo di selezione delle possibili alternative operative possibili, dovranno essere distinti gli obiettivi fondamentali (che vanno assolutamente conseguiti), dagli obiettivi desiderabili, che indirizzano cioè il decisore al miglior uso delle risorse per massimizzare i risultati o minimizzare gli svantaggi. La funzione si occuperà inoltre delle verifiche di agibilità e di stabilità e fornirà il necessario supporto per l'assunzione delle misure conseguenti.

**Funzione Sanità, Assistenza Sociale e Veterinaria.** Il referente è un rappresentante del servizio sanitario locale. Dirige e coordina l'attività nel campo dell'assistenza sanitaria, sociale e veterinaria.

**Funzione Volontariato.** I compiti delle organizzazioni di volontariato in emergenza vengono individuati in relazione alla tipologia dei rischi da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicitate dall'organizzazione e dai mezzi a loro disposizione.

Il coordinatore, al fine di approfondire la conoscenza delle risorse a sua disposizione, provvederà periodicamente ad organizzare esercitazioni congiunte con le altre forze preposte all'emergenza, al fine di verificare le capacità organizzative ed operative delle suddette organizzazioni

**Funzione Materiali e mezzi.** Anche questa funzione svolge attività di importanza fondamentale in condizioni ordinarie (fuori dall'emergenza) gestendo un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili e conducendo periodici censimenti dei materiali e mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali e volontariato. La disponibilità di materiale e mezzi sarà valutata in relazione al tipo di trasporto e al tempo di arrivo nell'area di emergenza. La funzione, nel caso in cui le risorse disponibili localmente non siano sufficienti, gestirà anche le richieste alla Prefettura competente.

**Funzione Servizi Essenziali e Attività Scolastica.** Il funzionario comunale responsabile coordina i rappresentanti dei servizi essenziali erogati sul territorio (acqua, elettricità, gas, ecc.). Compito fondamentale è quello di definire e

mantenere costantemente aggiornato il quadro dell'efficienza delle reti e di gestire la priorità degli interventi di ripristino, che rimarranno comunque a carico dei Compartimenti Territoriali competenti e organizzati direttamente dai rappresentanti presenti al COC.

**Funzione Censimento danni a persone e cose:** Il censimento dei danni a persone e cose riveste particolare importanza al fine di fotografare la situazione determinatasi a seguito dell'evento calamitoso e per stabilire la necessità e la priorità degli interventi di emergenza. Il responsabile della funzione, al verificarsi dell'evento calamitoso, effettuerà, sulla base di specifici strumenti cartografici e tabellari opportunamente predisposti, un censimento dei danni riferito a:

- persone
- edifici pubblici
- edifici privati
- impianti industriali
- servizi essenziali
- attività produttive
- opere di interesse culturale
- infrastrutture pubbliche
- agricoltura e zootecnia

Per il censimento, il coordinatore si avvarrà di funzionari dell'Ufficio Tecnico del comune e dei Servizi Tecnici regionali e di esperti del settore sanitario, industriale e commerciale.

**Funzione Strutture operative locali.** Il responsabile della funzione dovrà coordinare le varie componenti locali istituzionalmente preposte alla gestione della viabilità. In particolare saranno localmente regolati i trasporti e la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio e indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.

**Funzione Telecomunicazioni.** Il responsabile della funzione, di concerto con i gestori locali della telefonia fissa e mobile, con il responsabile provinciale delle Poste e con i rappresentanti dei gruppi di radioamatori presenti sul territorio, dovrà garantire, per quanto possibile, il funzionamento delle reti di telecomunicazioni, provvedendo agli interventi di ripristino, o predisponendo una rete alternativa di telecomunicazioni non vulnerabile.

**Funzione Assistenza alla popolazione:** Il responsabile della funzione dovrà disporre del quadro del patrimonio abitativo, delle strutture turistiche di recettività (alberghi, campeggi, ecc.) e gestirà l'impiego delle aree pubbliche e private da utilizzare come zone di attesa e ospitanti. Il funzionario dovrà inoltre disporre del quadro delle disponibilità di alloggiamento e dialogare con le Autorità preposte all'emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree.

## **7 Bibliografia**

**Quadro legislativo nazionale in materia di Protezione Civile** (in grassetto le norme di maggior rilievo)

### **Articoli 117 e 118 della Costituzione**

Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 "Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi".

Legge 13 maggio 1961 n. 469 "Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottoufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo naz. dei VV.F."

Legge 8 dicembre 1970, n. 996 "Norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità".

DPR 6 febbraio 1981, n. 66 "Regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - Protezione civile".

Legge 18 maggio 1989, n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"

**Legge 24 febbraio 1992, n. 225** "Istituzione del servizio nazionale di protezione civile"

DPR 27 Marzo 1992, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza" e relative linee guida di applicazione".

Legge 15 marzo 1997, n.59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. "Linee guida sull'organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali". Giugno 1997.

**Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112** "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" GURI n. 92 del 21 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997) (cfr.: in particolare il Capo VIII del Titolo III agli artt. 107,108 e 109).

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 1998, n. 429 "Regolamento concernente norme per l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria. "Linee guida per l'azione veterinaria nelle emergenze non epidemiche". Settembre 1998.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio Emergenza Sanitaria. "Pianificazione dell'emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi-emergenza". Settembre 1998.

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". (*Istituzione dell'Agenzia Nazionale di Protezione Civile*).

Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n.334 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Legge 10 agosto 2000 n. 246 "Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" e, in particolare, l'articolo 138, comma 16, che ha istituito il "Fondo regionale di protezione civile", ripartito annualmente tra tutte le regioni e le province autonome, finalizzato a "finanziare gli interventi delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, diretti a fronteggiare esigenze urgenti per le calamità naturali di livello b) di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per potenziare il sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali".

DPR 8 febbraio 2001, n° 194, "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, "Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 13 febbraio 2001, concernente: Adozione dei «Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi»".

**Legge 9 novembre 2001, n. 401** "Conversione in legge, con modificazioni, del **Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343**, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile" (*Soppressione dell'Agenzia Nazionale di Protezione Civile e attribuzioni della responsabilità di protezione civile in capo al Presidente del Consiglio*).

Legge Costituzionale 3/2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 20 dicembre 2001 "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi"

Decreto Presidente della Repubblica 194/2001 "Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle organizzazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile"

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 2 marzo 2002 "Costituzione del Comitato operativo della protezione civile"

Decreto 12 aprile 2002 Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile "Costituzione della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi"

Circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile dell'8 maggio 2002 prot. 424/02/OR/2/661 (Circolare Morcone) Attribuzioni del Prefetto in materia di protezione civile

Circolare del Dipartimento della Protezione Civile del 30 settembre 2002, n. 5114 "Ripartizione delle competenze in materia di protezione civile" (Circolare Bertolaso) G.U. n. 256 del 8 ottobre 2002.

Legge 27 dicembre 2002, n. 286 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile"

Decreto 28 marzo 2003 Presidente Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale"

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”, Suppl. ord. G.U. n. 59, 11 marzo 2004.

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 Febbraio 2005 “Linee guida per l'individuazione di aree di ricovero di emergenza per strutture prefabbricate di protezione civile”, G.U.nN. 44 del 23 Febbraio 2005.

### **Quadro legislativo regionale in materia di Protezione Civile**

- Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59".
- Legge Regionale 14 aprile 2003 n.7 "Disposizioni in materia di Protezione Civile.
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 7/R "Regolamento regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile".
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 8/R "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile".
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 ottobre 2004 n. 9/R "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile".

### **La legge 183 e le successive norme collegate, con particolare riferimento alla difesa del suolo e alle disposizioni urgenti per eventi calamitosi (in corsivo)**

Legge 18 maggio 1989 n. 183 «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 25 maggio 1989.

Il 23 marzo 1990 (Dpcm) viene emanato l'«Atto di indirizzo e coordinamento ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183».

*La legge, 2 maggio 1990, n.102 reca «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle provincie di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987», G.U. 5 maggio 1990, n.103.*

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85 viene emanato il «Regolamento concernente la riorganizzazione e il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali Geologico, Idrografico e Mareografico, Sismico e Dighe nell'ambito della presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183», successivamente modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106: «Regolamento concernente la riorganizzazione e il potenziamento dei Servizi Tecnici Nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

*Legge 3 luglio 1991, n. 195, «Provvedimenti in favore delle popolazioni delle provincie di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno al gennaio 1991». Legge, pubblicata sulla G.U. 3 luglio 1991, n. 154.*

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1992: «Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e di coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle autorità di bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino di cui alla legge n. 183» (Gazzetta Ufficiale n. 8, 11 gennaio 1992).

*Legge 23 dicembre 1992, n. 497, «Interventi urgenti nelle Regioni Toscana, Piemonte e Sardegna, colpite da violenti nubifragi nei mesi di settembre e di ottobre 1992» G.U.28 dicembre 1992, n.303.*

*Legge 23 dicembre 1992, n. 505, «Provvidenze in favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dall'ottobre 1991 al luglio 1992 e da altre calamità naturali» [art. 4, c. 2], G.U. 30 dicembre 1992, n. 305.*

*Legge 1° febbraio 1993, n. 25, «Interventi urgenti nelle zone delle regioni Liguria e Toscana colpite da eccezionali avversità atmosferiche», G.U. 3 febbraio 1993, n. 27.*

Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106 «Regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei Servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183»

Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale»

Alle disposizioni iniziali della legge 183 si sono aggiunte quelle molto importanti dell'art. 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, recante: «Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti ed il sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia», con le quali viene integrato l'articolo 17 della legge 183. Esse prevedono, in primo luogo, che, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, e per un periodo massimo di tre anni, il Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino adotti misure di salvaguardia. La previsione delle misure di salvaguardia è rafforzata dalla facoltà di redazione e di approvazione dei piani stralcio.

*Legge 25 luglio 1994, n. 471, «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993», G.U. 29 luglio 1994, n. 176.*

*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1994 «Interventi di somma urgenza allo scopo di eliminare situazioni di grave pericolo determinato da dissesti idrogeologici in talune località della Regione Piemonte», G.U. 17 agosto 1994, n. 191.*

*D.P.C.M. 8 novembre 1994, «Dichiarazione dello stato di emergenza nei comuni delle regioni colpite da avversità atmosferiche e da eventi alluvionali», G.U. 9 novembre 1994, 262.*

*Legge 22 novembre 1994, n. 644 «Interventi urgenti a sostegno dell'economia», G.U. 23 novembre 1994, n. 274.*

*D.P.C.M. 26 novembre 1994, «Elenco dei comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», G.U. 26 novembre 1994. L'elenco è stato aggiornato con il D.P.C.M. del 21 giugno 1995 recante «Modificazioni al D.P.C.M. 26 novembre 1994» e pubblicato sulla G.U. 13 luglio 1995, n. 162.*

*Decreto 22 dicembre 1994 «Approvazione dell'elenco dei tratti dei corsi d'acqua di competenza statale del bacino idrografico del fiume Po ove è necessario intervenire con un piano straordinario di interventi diretto a rimuovere le situazioni di pericolo e ad evitare maggiori danni alle popolazioni e alle infrastrutture e di interventi di sistemazione idraulica e di ripristino delle sezioni di deflusso», G.U. 14 dicembre 1995, n. 37.*

*Legge 21 gennaio 1995, n. 22, «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», G.U. 23 gennaio 1995, n. 18.*

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Volume Settimo – Riferimenti legislativi

*Legge 16 febbraio 1995, n. 35, «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994», G.U. 17 febbraio 1995, n. 40.*

*Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, Deliberazione 2 marzo 1995, «Determinazioni ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1995, n. 35, in materia di opere pubbliche, di interesse regionale e locale, danneggiate», G.U. 29 marzo 1995, n. 74.*

*Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, Deliberazione 4 aprile 1995, «Approvazione della circolare interpretativa della deliberazione adottata in data 2 marzo 1995 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in attuazione del disposto dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35», G.U. 5 maggio 1995, n. 103.*

*Deliberazione 10 maggio 1995, n. 9, Autorità di bacino del fiume Po, «Approvazione del piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione», G.U. 31 luglio 1995 n. 177, S.O. n. 94. Il "Piano stralcio" - chiamato brevemente PS 45 - è individuato dalla legge n. 22 del 21 gennaio 1995, in cui sono state normate le competenze relative agli "interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle straordinarie avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994". All'art. 4, comma 5 di detta legge è previsto che, per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione nelle regioni colpite, l'Autorità di Bacino approvi un piano stralcio ai sensi dell'art 17 comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.183, introdotto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, sulla base delle proposte degli enti locali, delle regioni e del Magistrato del Po e secondo gli indirizzi e gli obiettivi del piano di bacino. Il piano rappresenta, nel processo di costruzione del Piano di bacino, il momento successivo rispetto agli "indirizzi, criteri e limiti per la ricostruzione o il ripristino delle opere di difesa, delle infrastrutture e degli immobili danneggiati" approvati dall'Autorità di bacino, ai sensi dell'art 3, comma 6 della legge 22/95 (Deliberazione n. 1/95 del Comitato Istituzionale 24/2/1995), finalizzati a guidare la realizzazione delle opere urgenti di ricostruzione, indispensabili al ripristino nelle aree danneggiate delle condizioni ordinarie di funzionalità. Il "PS 45" tra il febbraio e la metà di aprile dell'anno successivo ottenne alcuni aggiornamenti il cui dichiarato obiettivo era la riprogrammazione degli interventi sulla base delle più puntuali e aggiornate informazioni disponibili. Per gli interventi di competenza delle Regioni e del Magistrato per il Po ulteriori modificazioni e integrazioni venivano deliberate nell'aprile e nel giugno del 1997.*

*Deliberazione 10 maggio 1995, n. 10, Autorità di bacino del fiume Po, «Adozione di misure temporanee di salvaguardia sulle aree di esondazione interessate dal fenomeno alluvionale del 4-6 novembre 1994», G.U. 31 luglio 1995 n. 177, S.O. n. 94.*

*Deliberazione 5 febbraio 1996, n. 2, Autorità di bacino del fiume Po, «Adozione di misure temporanee di salvaguardia con integrazioni alla deliberazione n. 10 del 10 maggio 1995», G.U. 15 marzo 1996, n. 63.*

*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 6 giugno 1995, n. 2407, «Proroga degli interventi urgenti per favorire il decorso delle acque dei fiumi e torrenti nelle zone del bacino padano», G.U. 14 giugno 1995, n. 137.*

*L. 30 giugno 1995, n. 265, «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994», G.U. 1° luglio 1995, n. 152.*

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Volume Settimo – Riferimenti legislativi

*Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Deliberazione 13 luglio 1995, «Determinazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, recante "Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994"», [art. 2, c. 3 e 4], G.U. 19 agosto 1995, n. 193.*

*Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1995 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei Piani di bacino», G.U. 10 gennaio 1996, n. 7.*

*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 agosto 1995, n. 2412, «Disposizioni urgenti concernenti alcune opere pubbliche nelle regioni Piemonte e Lombardia la cui ritardata esecuzione costruisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità».*

*Legge 27 ottobre 1995, n. 438, «Ulteriori disposizioni a favore delle zone alluvionate nel novembre 1994» [art. 1-sexies; art. 5, c. 1], G.U. 28 ottobre 1995, n. 253.*

*Deliberazione 14 novembre 1995, «Ripartizione delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 16 febbraio 1995, n. 35, per un importo complessivo di lire 650 miliardi in mutui decennali, per consentire il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, di proprietà di enti pubblici economici e non economici, di società a capitale pubblico o misto, nonché di imprese autoproduttrici di energia elettrica o concessionarie autostradali (Deliberazione n. 3)», G.U. 27 novembre 1995, n. 277.*

*Deliberazione 5 febbraio 1996 n. 1 Autorità di bacino del fiume Po «Attuazione della deliberazione n. 19 del 9 novembre 1995 recante adozione del progetto di piano stralcio delle fasce fluviali», G.U. 15 marzo 1996, n. 63.*

*Legge 26 febbraio 1996, n. 74, «Conversione in legge del D.L. 29 dicembre 1995, n. 560 Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile», G.U. 27 febbraio 1996, n. 48.*

*Presidenza del Consiglio dei Ministri - Decreto 10 aprile 1996, «Approvazione del piano di interventi diretti ad eliminare i rischi derivanti da dissesti idrogeologici e da movimenti franosi di cui all'art. 1-septies del d.l. 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438», G.U. 23 aprile 1996, n. 95.*

*Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 1996, «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi dell'anno 1995 in alcune regioni del territorio nazionale (Ordinanza n. 2433)», G.U. 7 maggio 1996, n. 105.*

*Ordinanza 18 settembre 1996 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, «Modificazioni all'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2546 del 5 agosto 1996 contenente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara (Ordinanza n. 2462)»*

*L. 25 settembre 1996, n. 496, «Interventi urgenti di protezione civile», G.U. 25 settembre 1996, n. 245.*

*Ordinanza 16 novembre 1996 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile «Modificazioni all'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2454 contenente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio della Provincia di Como (Ordinanza n. 2472)» G.U. 20 novembre 1996, n. 272.*

*Ordinanza 16 novembre 1996 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile «Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania*

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Volume Settimo – Riferimenti legislativi

*la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale pericolo per la pubblica incolumità (ordinanza n. 2474) (art. 1 e art. 2)» G.U. 20 novembre 1996, n. 272.*

*Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 19 novembre 1996 «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti (ordinanza n. 2477)» G.U. 30 novembre 1996, n. 281.*

*L. 31 dicembre 1996, n. 677 «Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996» G.U. 9 gennaio 1997, n. 6.*

*Decreto 14 febbraio 1997 Ministero dei Lavori Pubblici «Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle Regioni, delle aree a rischio idrogeologico» G.U. 6 marzo 1997, n. 54.*

*Decreto 19 maggio 1997 Ministero Risorse Agricole «Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Cuneo e Novara», G.U. 2 giugno 1997, n. 126.*

*Ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 28 giugno 1997 «Modificazione all'ordinanza n. 2477 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche ed agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio delle province di Cuneo, Alessandria e Asti (ordinanza n. 2620)», G.U. 2 luglio 1997, n. 152.*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 1997 «Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte – Prov. di Ferrara, Parma, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo, Brescia, Varese e Asti nella seconda metà del mese di giugno 1997», G.U. 11 luglio 1997, n. 160.*

*Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», [art. 7, c. 1 sopprime il Comitato nazionale per la difesa del suolo] G.U. 30 agosto 1997, n. 202.*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 ottobre 1997 «Pubblicità delle cartografie concernenti i vincoli di inedificabilità nel bacino del fiume Toce», G.U. 11 ottobre 1997, n. 238.*

*Legge 3 agosto 1998, n. 267 «Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania», [art. 1, art. 2, art. 8], G.U. 7 agosto 1998, n. 183.*

*Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 29 settembre 1998 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180».*

*Decreto ministeriale 8 ottobre 1998, «Promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati "Programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio"».*

*D.P.C.M. 1 dicembre 1998 «Conferma dei termini stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 1998 per gli adempimenti previsti all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180».*

*Legge 13 Luglio 1999, n. 226 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile". GURI n. 163 del 14 Luglio 1999*

*DPCM 16 ottobre 2000. "Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte e Liguria per gli eventi alluvionali iniziati il 13 ottobre 2000 e tuttora in corso". GURI n. 246 del 20.10.2000.*

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Volume Settimo – Riferimenti legislativi

DPCM 18 ottobre 2000. "Integrazione della dichiarazione dello stato di emergenza in data 16 ottobre 2000 per gli eventi alluvionali iniziati il 13 ottobre e che hanno colpito il territorio delle Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna". GURI n. 246 del 20.10.2000.

DPCM 10 novembre 2000. "Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della Regione Autonoma del Friuli-Venezia Giulia e delle Regioni Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali della prima decade di novembre 2000 nonché per i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Piemonte nei mesi di aprile e maggio 2000". GURI n. 268 del 16.11.2000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Ordinanza 18 ottobre 2000. "Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici che dal 13 ottobre 2000 hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna". Ordinanza n. 3090, GURI n. 246 del 20.10.2000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Ordinanza 27 ottobre 2000. "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della Regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto". Ordinanza n. 3092, GURI n. 257 del 03.11.2000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Ordinanza 8 novembre 2000. "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di ottobre 2000 il territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta e delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto". Ordinanza n. 3093, GURI n. 266 del 14.11.2000.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. Ordinanza 23 novembre 2000. "Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2000 ed altre misure di protezione civile". Ordinanza n. 3095, GURI n. 277 del 27.11.2000.

Legge 11 dicembre 2000, n. 365 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000" GURI n. 288 del 11 dicembre 2000

### Quadro disciplinare specifico

#### **Incendi boschivi**

La materia degli incendi boschivi è normata dalle seguenti disposizioni:

- 1) Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" (G.U. n. 280 del 30 novembre 2000 <sup>7</sup>)
  - a) In base all'art. 10, comma 2, il Comune deve provvedere entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite

---

<sup>7</sup> reperibile su <http://www.interno.it/legislazione/pages/articolo.php?idlegislazione=511>

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

### Volume Settimo – Riferimenti legislativi

apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. Questa prescrizione è necessaria per poter applicare il comma 1 dello stesso articolo di legge, in merito ai vincoli che ricadono sui terreni percorsi da incendio.

- 2) D.P.C.M 20 dicembre 2001 Dipartimento della Protezione Civile *“Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.”* (G.U. n. 48 del 26 febbraio 2002) <sup>8</sup>
- 3) Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione per la protezione della Natura *“Schema di piano per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi nelle aree naturali protette statali”* <sup>9</sup> pubblicato su G.U. del 26/02/02
- 4) Legge 11 dicembre 2000, n. 365 *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000”* art. 6-  
quater c.1. *“Disponibilità di dati ambientali e territoriali”* (G.U. n. 288 del 11 dicembre 2000 <sup>10</sup>)
  - a) *“I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attività relative all’assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le amministrazioni, a cura del Ministero dell’ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo gli standard definiti nell’ambito del sistema cartografico di riferimento (Si.Ca.Ri n.d.r.), realizzato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.”*
- 5) Regione Piemonte, Legge regionale 9 giugno 1994, n. 16 *“Interventi per la protezione dei boschi dagli incendi”*
- 6) Regione Piemonte *“Procedure operative di intervento a tutela dei boschi dagli incendi”* (approvate con D.G.R. n° 72-2521 del 19 marzo 2001)

### **Sismica**

Legge 5 novembre 1971 n. 1086.

Legge 2 febbraio 1974 n. 64.

DM 11 marzo 1988 – Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

DM 9 gennaio 1996 – Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso per le strutture metalliche; DM 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle

---

<sup>8</sup> reperibile su <http://www.ambiente.it/impresa/legislazione/leggi/2001/dpcm20-1202001.htm>

<sup>9</sup> reperibile su [http://www.minambiente.it/Sito/settori\\_azione/scn/sap/schema\\_paib.asp](http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/scn/sap/schema_paib.asp)

<sup>10</sup> reperibile su [http://www.interno.it/legislazione/pages/1\\_000000154.htm](http://www.interno.it/legislazione/pages/1_000000154.htm)

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

### *Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”.

DM 16 gennaio 1996 – Norme Tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

Ordinanza n. 3274 del 20/03/2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.

Decreto Ministeriale 14/09/2005 “ Norme Tecniche per le costruzioni ( ex “Testo Unico” delle Norme Tecniche per le costruzioni).

A partire dal 23 ottobre 2005 ha inizio il regime transitorio per l'applicabilità delle norme tecniche che è disciplinato dalla Legge di Stato 17/08/2005 n.168 all'art. 14-undecies: “Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, e alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall'applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246”.

### **Sanità, assistenza sociale e veterinaria**

DPR 27 Marzo 1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza” e relative linee guida di applicazione (n.1/1996). In particolare in riferimento al servizio di continuità assistenziale il DPR precisa che i presidi di guardia medica devono essere dislocati o accorpati presso i servizi di pronto soccorso o di primo intervento sanitario.

DM 29 gennaio 1992 “Elenco delle alte specialità e fissazione dei requisiti necessari alle strutture sanitarie per l'esercizio delle attività di alta specialità” nel quale vengono individuate le attività assistenziali definite come “alte specialità” collocate all'interno dei DEA di II livello.

Linee guida sull'organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali, giugno 1997, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio emergenza sanitaria.

Linee guida per l'azione veterinaria nelle emergenze non epidemiche, settembre 1998 Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, Servizio emergenza sanitaria.

Pianificazione dell'emergenza intraospedaliera a fronte di una maxi-emergenza, settembre 1998, presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della protezione civile, servizio emergenza sanitaria.

### **Mezzi e materiali**

Le linee guida n.1/1996, di applicazione del DPR 27 Marzo 1992, specificano che, “fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale n. 553 del 17/12/1987 relativo alla tipologia dei mezzi di soccorso, e in attesa della determinazione degli standard relativi alla dotazione ed al tipo dei mezzi di soccorso e dei requisiti professionali del personale di bordo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 27 marzo 1992”, i mezzi di soccorso possono essere così classificati:

- *ambulanza di soccorso di base e di trasporto* (tipo B ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo il cui equipaggio minimo è costituito da un autista soccorritore e da un infermiere (o soccorritore / volontario) a bordo, con preparazione idonea ad operare nel sistema dell'emergenza;
- *ambulanza di soccorso, e di soccorso avanzato* (tipo A ex decreto ministeriale n. 553/1987): automezzo attrezzato per il supporto vitale, di base ed avanzato, il cui equipaggio minimo è costituito

## PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

### *Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

da un autista soccorritore (ove possibile in grado di partecipare ad un intervento di emergenza sanitaria) ed un infermiere professionale con preparazione specifica verificata dal responsabile della centrale operativa;

- *automezzo di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo*, per il trasporto delle tecnologie necessarie al supporto vitale, condotto da una delle due figure citate. Il personale medico impegnato è indicato fra i medici assegnati alla centrale operativa;
- *centro mobile di rianimazione* (o di terapia intensiva): ambulanza attrezzata come piccolo reparto ospedaliero mobile, in cui sono previsti di norma due infermieri professionali ed un medico anestesista - rianimatore, oltre all'autista soccorritore;
- *eliambulanza*: mezzo di norma integrativo delle altre forme di soccorso. Il coordinamento del servizio di elisoccorso con il sistema dell'emergenza / urgenza è assicurato dalla centrale operativa. La dotazione di personale sanitario è composta da un anestesista rianimatore e da un infermiere professionale con documentata esperienza e formazione, o da altro personale qualificato in particolari sedi operative da stabilire in sede regionale.

Per quanto riguarda i *Dispositivi di Protezione Individuale* (caschi, guanti, occhiali, dispositivi di protezione del piede, ecc.) devono essere conformi alle norme di cui al decreto 4/12/1992 n. 475 e in particolare devono essere contrassegnati dal marchio CE.

Per quanto riguarda i *mezzi* è necessario fare riferimento alla normativa tecnica specialistica (se esistente) relativa a ciascuna particolare tipologia. In ogni caso le macchine possono essere messe in commercio soltanto se conformi a precise indicazioni inerenti i requisiti di sicurezza stabiliti dalla comunità europea e attuate in Italia dal DPR n. 459 del 24/07/1996. In particolare i mezzi devono possedere il marchio di conformità CE.

### **Trasporti, circolazione e viabilità**

In riferimento ai criteri di individuazione dei tratti critici stradali, i requisiti funzionali minimi sono espressi nell'allegato del DM 16 maggio 1987, n.246 "Norme di sicurezza".

Legge 26/4/1983, n.131: prevede la possibilità per i Comuni singoli o associati di effettuare una convenzione con la Provincia per affidare la realizzazione di opere di competenza comunale. Prevede inoltre la possibilità per la Provincia di prestare con mezzi propri assistenza tecnica a favore dei Comuni e Comunità montane.

T.U. 3/3/34 art.144, L. 13/6/1990 n.142: funzione amministrativa in materia di viabilità per gli Enti locali.

D.P.R. n.16/12/1992, n.495 Regolamento di esecuzione: descrive gli obblighi degli Enti proprietari di strade (in particolare province e comuni) relativamente alla manutenzione, alla gestione, alla sicurezza e sorveglianza.

### **Volontariato**

#### **Provvedimenti nazionali:**

Legge 24 febbraio 1992, n.225 (art. 11).

Legge 11 agosto 1991, n.266 "Legge-quadro sul volontariato" e le leggi regionali, relative alle Associazioni di volontariato iscritte nei registri regionali.

D.P.R. 21 settembre 1994 n.613 modificato con decreto legislativo 27 maggio 1996 n.292, relativo alle organizzazioni e gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritti nell'elenco nazionale.

Legge 25 gennaio 1996, n.456.

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Circ. P.C.M. 16 novembre 1994 n. 01768 U.L., Dipartimento di Protezione Civile, "Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica".

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile".

### **Documentazione tecnico scientifica e metodologica essenziale**

Commissione Europea, Direzione Generale CCR – Centro Comune di Ricerca. Regione Piemonte. Convenzione n. 13044-97-07 TIED ISP P tra la Regione Piemonte ed il Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea. "Metodologia di Analisi dei Rischi. Documento finale". Dicembre 1998.

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. Progetto AVI. Censimento delle Aree Italiane Vulnerate da Calamità Idrogeologiche. "Rapporto di sintesi- Liguria". A cura di F. Cipolla, D. Russo, C. Sebastiani. Giugno 1994.

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. "Linee guida per la predisposizione del Piano Comunale di Protezione Civile. Rischio Idrogeologico". A cura di F. Cipolla e C. Sebastiani. Pubblicazione n. 1890, ottobre 1998.

Consiglio Nazionale delle Ricerche. Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche. "Linee guida per l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione del rischio idrogeologico". A cura di P. Versace, P. Canuti, M. Civita, C. Landrini, L. Natale. Novembre 1995.

Dipartimento di Protezione Civile, Servizio Sismico Nazionale, Regione Emilia Romagna, Provincia di Modena, "Il sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza", Dicembre 2000.

European Commission. Directorate General Environment. "Vademecum of civil protection in the European Union". Ottobre 1999.

European Commission. EC-DGXI/3, "Action towards Environmental Protection of Areas Subjected to Flood Risks – PREMO"

Gow, H.B.F., Otoway, H., "Communicating with the public about major accident hazards", Commission of the European Communities, Elsevier applied science, Gran Bretagna, 1990.

Horlick-Jones, T., Amendola, A. e Casale, R., "Natural risk and Civil Protection", European Commission, E&FN SPON, Gran Bretagna, 1995.

International CEP Handbook 2003 "Civil Emergency Planning in the NATO/EAPC Countries" - SEMA's Educational Series 2003:2

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. "Attività preparatoria di intervento in caso di emergenza per protezione civile – Direttiva sperimentale: Specificazione per il rischio di inondazione per il bacino del Po, marzo 1999". Lavoro redatto dalla Commissione incaricata con decreto 2420/1995.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile. DPC informa. Periodico informativo del Dipartimento della Protezione Civile, numero 4, maggio-giugno 1997. "Il metodo Augustus (versione aggiornata)".

## **PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

*Volume Settimo – Riferimenti legislativi*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Regione Emilia Romagna – Provincia di Modena, “Il sistema di raccolta dati a supporto della pianificazione comunale e provinciale di emergenza” (Vol 1.: Principi generali; Vol 2.: Pianificazione provinciale; Vol.: 3: Pianificazione comunale; Vol 4.: Schede di censimento), Roma 2002.

Regione Piemonte, Progetto “Interreg II C (Transnational co-operation on regional & spatial planning) – Raccolta e organizzazione di dati territoriali; valutazione di pericolosità e rischio da fenomeni naturali e predisposizione di Piani Comunali di Protezione Civile”, affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Italcopò – Aquater – Risorse Idriche. Nell’ambito del progetto sono stati elaborati 76 Piani Comunali di Protezione Civile, tra il 1999 e il 2001.

Regione Piemonte, “Linee guida per la redazione dei Piani Comunali di Protezione Civile”, (2 Volumi), 2004.

Varnes D. “Landslide hazard zonation: a review of principles and practice. Natural hazards“. 1984.